

PROSPETTO

ai sensi del Regolamento 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo ai fondi europei di investimento a lungo termine (il "**Regolamento ELTIF**") e della legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi, come di volta in volta modificata (la "**Legge AIFM**").

In relazione ad un'offerta di quote
del fondo a comparti multipli

AZ ELTIF

European long-term investment fund (ELTIF)
Fondo comune d'investimento (FCP) – organismo di investimento collettivo del risparmio (UCI)
costituito secondo la legge lussemburghese
35, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Il Prospetto sarà accompagnato dalla più recente relazione annuale del Fondo (se disponibile). Saranno fornite solo le informazioni contenute nel Prospetto e nel bilancio.

Il presente Prospetto non rappresenta un'offerta o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di Quote o di altri titoli a qualsiasi soggetto in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o invito non sia autorizzato o in cui il soggetto che si impegna a fare tale offerta o invito non sia qualificato a farlo o a qualsiasi soggetto a cui sia vietato fare tale offerta. Si tratta di un documento riservato che non deve essere reso disponibile a soggetti terzi e, in particolare, non deve essere messo a disposizione del pubblico né essere reso disponibile in giurisdizioni in cui ciò sarebbe contrario alle leggi e ai regolamenti locali.

Questa copia riservata è stata redatta esclusivamente a scopo informativo per il soggetto specifico a cui è stata consegnata e non deve essere riprodotta, trasmessa o utilizzata per altri scopi o da qualsiasi altro soggetto terzo.

11 Giugno 2020

AZ ELTIF

35, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

=====

ELENCO DEL COMPARTO AZ ELTIF

COMPARTO (1)	DENOMINAZIONE DELLA VALUTA	CLASSE DI QUOTA (2)
OPHELIA	EUR	Classe A (EUR) Classe B "Eligible" (EUR) Classe C (EUR) Classe D "Eligible" (EUR)

(1) Il nome di ciascun Comparto ha il prefisso "AZ ELTIF"

(2) Le varie classi di Quote sono descritte nella sezione principale del presente Prospetto e nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I.

DEFINIZIONI

Ai fini del Prospetto e delle sue appendici, le seguenti espressioni hanno il seguente significato:

"Amministratore"	l'agente amministrativo, l'agente pagatore, il responsabile del registro e del trasferimento del Fondo che è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo con sede legale al 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
"Collegata"	<p>(a) nel caso di società:</p> <p>(i) qualsiasi società che sia la sua società holding diretta o indiretta o una sua controllata o una controllata diretta o indiretta di tale società holding; o</p> <p>(ii) una società (o una controllata diretta o indiretta di una società) o altra entità che controlla o è controllata dall'interessato; o</p> <p>(b) nel caso di persona fisica, il coniuge o il discendente diretto e gli ascendenti di qualsiasi tipo, e qualsiasi società controllata direttamente o indirettamente da tale soggetto e dai suoi congiunti ai sensi della lettera (a) della presente definizione; o</p> <p>(c) nel caso di un'entità diversa da una società, i soci e qualsiasi società o entità controllata direttamente o indirettamente da tale soggetto e dai suoi soci ai sensi del capitolo (a) della presente definizione,</p> <p>ad eccezione, in tutti i casi, di qualsiasi società o entità in cui la Società detiene un investimento.</p>
"AIF"	fondo d'investimento alternativo ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della Legge AIFM.
"Direttiva AIFM"	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui Gestori di Fondi di Investimento Alternativo, e successive modifiche.
"Legge AIFM"	la legge lussemburghese del 12 luglio 2013 e successive modifiche, che attua la Direttiva AIFM.
"Disposizioni AIFM"	la Direttiva AIFM, integrata dalle sue disposizioni di attuazione, tra cui il Regolamento della Commissione, la Legge AIFM, nonché qualsiasi regolamento applicabile, linee guida vincolanti, circolari o posizioni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e/o della CSSF.
"Revisore"	Ernst & Young, Société coopérative che agisce in qualità di revisore qualificato indipendente (<i>réviseur d'entreprises agréé</i>) del Fondo.
"Consiglio" o "Consiglio di Amministrazione"	il consiglio di amministrazione della Società.
"Giorno Lavorativo"	ogni giorno che non sia (i) un sabato o una domenica o (ii) un giorno in cui le banche sono autorizzate o tenute a chiudere in Lussemburgo; o (iii) un giorno in cui i mercati in cui sono offerti, quotati o negoziati tutti o parte degli investimenti del relativo Comparto sono chiusi; o (iv) ogni altro giorno o altri giorni concordati di volta in volta dalla Società.
"Capitale"	indica le Sottoscrizioni Totali del relativo Comparto, calcolato sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, le spese e gli oneri direttamente o indirettamente sostenuti dai Sottoscrittori.
"Richiesta di Capitale"	indica una richiesta da parte della Società a un Investitore per il pagamento di tutto o parte del suo Impegno a fronte dell'emissione di Quote del relativo Comparto.

"Accordo di Amministratore Centrale"	l'accordo di amministrazione centrale tra la Società che agisce per conto del Fondo e l'Amministratore.
"Classe"	una o più classi separate di Quote senza valore nominale in un Comparto.
"Regolamento della Commissione"	Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la Direttiva AIFM.
"Impegno"	significa, in relazione a ciascun Investitore, l'importo impegnato per il quale l'Investitore ha accettato di sottoscrivere Quote del relativo Comparto e di onorare le Richieste di Capitale a tale riguardo.
"Società"	Azimut Investments S.A., in qualità di società di gestione e di gestore di fondi di investimento alternativi del Fondo.
"CSSF"	<i>Commission de Surveillance du Secteur Financier.</i>
"Investitore Inadempiente"	indica qualsiasi Investitore che non riesce per qualsiasi motivo (i) ad anticipare un importo oggetto di una Richiesta di Capitale entro il termine previsto, o (ii) a eseguire o osservare qualsiasi altro termine, patto, condizione, dichiarazione o garanzia previsti nel suo Contratto di Sottoscrizione.
"Depositario"	BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo che agisce in qualità di depositaria del Fondo ai sensi delle Disposizioni AIFM.
"Accordo di Deposito"	l'accordo stipulato con il Depositario.
"Euro" o "EUR"	la valuta legale dell'Unione Monetaria Europea.
"Attività di Investimento Ammessa"	ha il significato a essa attribuito nel capitolo 3.4.
"Investitore Ammesso"	<p>indica qualsiasi Investitore (compresi, a scanso di equivoci, gli Investitori Retail) che, per quanto rilevante, soddisfi le condizioni previste dalla Normativa ELTIF e/o dalle leggi di altre giurisdizioni che possono essere applicabili a tale Investitore.</p> <p>Un investitore ammesso è (i) un Investitore Professionale o (ii) un Investitore Retail, a condizione che, se tale Comparto di Strumenti Finanziari dell'Investitore Retail (composto da depositi in contanti e strumenti finanziari, esclusi gli strumenti finanziari che sono stati dati in garanzia) non superi € 500.000, tale Investitore Retail non può investire un importo aggregato superiore al 10% del suo Comparto di Strumenti Finanziari nel Fondo e in qualsiasi altro ELTIF e l'importo iniziale investito nel Fondo e in qualsiasi altro ELTIF non può essere inferiore a € 10.000.</p>
"ELTIF"	significa fondo europeo di investimento a lungo termine secondo la definizione del Regolamento ELTIF.
"Regolamento Delegato ELTIF"	Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che integra il Regolamento ELTIF per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione degli strumenti finanziari derivati con finalità esclusivamente di copertura, la durata sufficiente della vita dei fondi di investimento europei a lungo termine, i criteri di valutazione del mercato per i potenziali acquirenti e la valutazione delle attività da dismettere, nonché i tipi e le caratteristiche delle strutture a disposizione degli investitori retail.
"Regolamento ELTIF"	Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi d'investimento europei a lungo termine.
"Normativa ELTIF"	indica il Regolamento ELTIF insieme al Regolamento Delegato ELTIF.

"EuVECAs"	significa Fondi Europei di Venture Capital regolati dal Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital.
"EuSEFs"	significa Fondi Europei per l'Imprenditoria Sociale disciplinati dal regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale.
"Valutatore Esterno"	una persona fisica o giuridica indipendente dall'AIF, dall'AIFM e da qualsiasi altro soggetto con stretti legami con l'AIF o l'AIFM che svolge la funzione di valutazione come definita all'articolo 19 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi.
"Portafoglio di Strumenti Finanziari "	il portafoglio di un potenziale investitore retail, composto (ai sensi del Regolamento ELTIF) da depositi in contanti e strumenti finanziari, esclusi gli strumenti finanziari dati in garanzia.
"Primo Giorno Closing"	il primo Giorno Lavorativo in cui un Investitore si impegna a sottoscrivere Quote del relativo Comparto in conformità con i termini stabiliti nel Contratto di Sottoscrizione e in seguito al quale la Società può decidere di procedere alle Richieste di Capitale (se e quando richiesto) nei confronti di tale Investitore.
"Primo Giorno di Sottoscrizione"	il primo Giorno Lavorativo indicato dalla Società in cui i Sottoscrittori sono ammessi al relativo Comparto e alle Quote sarà emesso a favore dei Sottoscrittori, subordinatamente al ricevimento (i) del Contratto di Sottoscrizione in forma adeguata e (ii) dei fondi liquidati dal Depositario o dai suoi agenti (se presenti) del relativo importo di sottoscrizione.
"Giorno Finale Closing"	l'ultimo Giorno Lavorativo in cui un Investitore si impegna a sottoscrivere Quote del relativo Comparto in conformità ai termini stabiliti nel Contratto di Sottoscrizione e a seguito del quale la Società può decidere di procedere a Richieste di Capitale (se e quando richiesto) nei confronti di tale Investitore.
"Giorno Finale di Sottoscrizione"	l'ultimo Giorno Lavorativo stabilito dalla Società in cui i Sottoscrittori sono ammessi al relativo Comparto e alle Quote sarà emesso a favore dei Sottoscrittori, subordinatamente al ricevimento (i) del Contratto di Sottoscrizione in forma adeguata e (ii) dei fondi liquidati dal Depositario o dai suoi agenti (se presenti) del relativo importo di sottoscrizione.
"Fondo"	AZ ELTIF.
"Periodo di Offerta Iniziale"	come definito nel capitolo 12 "Emissione di Quote e Prezzo di Sottoscrizione".
"Consulente Investimenti"	l'entità nominata dalla Società per i servizi di consulenza in materia di investimenti relativi a uno o più Comparti, se e come ulteriormente specificato nella scheda informativa del relativo Comparto.
"Gestore degli Investimenti"	l'entità incaricata dalla Società di svolgere in tutto o in parte le funzioni di gestione del portafoglio in relazione a uno o più Comparti, se e come ulteriormente specificato nella scheda informativa del relativo Comparto.
"Periodo di Investimento"	il periodo d'investimento previsto al capitolo 12 "Emissione di Quote e Prezzo di Sottoscrizione" e nell'Appendice I.
"Investitore"	chiunque intenda assumere un Impegno e sottoscrivere Quote di uno o più Comparti e, ove il contesto lo richieda, dovrà includerlo come Sottoscrittore.
"Legge"	la legge lussemburghese del 10 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, come modificata.
"Società in Portafoglio"	qualsiasi società, impresa, società di persone o altra entità o persona diversa da una persona fisica, ovunque stabilita, costituita o residente, in cui il relativo

	Comparto detenga, direttamente o indirettamente, un investimento e che si qualifichi come Impresa di Portafoglio Qualificante.
"Investitori Professionali"	indica gli investitori che si qualificano come investitori professionali ai sensi dell'allegato II della MiFID II.
"Commissione di Gestione"	commissione pagabile dal Fondo alla Società come descritto nel presente Prospetto.
"Regolamento di Gestione"	il regolamento di gestione del Fondo, in vigore dal 25 febbraio 2020.
"Market Timing"	qualsiasi pratica di <i>market timing</i> ai sensi della circolare CSSF 04/146 o come tale termine può essere modificato o rivisto dalla CSSF in qualsiasi circolare successiva, vale a dire un metodo di arbitraggio attraverso il quale un investitore sottoscrive e riscatta o converte sistematicamente quote o azioni dello stesso organismo di investimento collettivo lussemburghese entro un breve periodo di tempo, approfittando di differenze temporali e/o imperfezioni o carenze nei metodi di determinazione del Valore Netto di Inventario dell'organismo di investimento collettivo.
"Importo Target Massimo"	indica un importo massimo di Sottoscrizioni Totali (se presenti), come definito in relazione a ciascun Comparto nella relativa scheda informativa del Comparto stesso.
"Mémorial"	il <i>Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations</i> del Lussemburgo.
"MiFID II"	direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.
"Importo Target Minimo"	indica un importo minimo di Sottoscrizioni Totali definito in relazione a ciascun Comparto nella relativa scheda informativa del Comparto da raggiungere durante il Periodo di Offerta Iniziale.
"Valore Netto di Inventario" o "NAV"	il valore netto di inventario del Fondo, di un Comparto, di una Classe o per Quota, come determinato in conformità alle disposizioni pertinenti del capitolo 15 "Valore Netto di Inventario".
"OCSE"	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
"PRIIPs KID"	documento informativo principale ai sensi del regolamento PRIIPs.
"Regolamento PRIIPs"	Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP).
"Prospetto"	il presente prospetto, come di volta in volta modificato o integrato.
"Imprese di Portafoglio Ammissibili"	ha il significato a esso attribuito nel capitolo 3.5.
"Giorno di Riscatto"	come definito nel capitolo 13 "Riscatto di Quote".
"Prezzo di Riscatto"	come definito nel capitolo 13 "Riscatto di Quote".
"RESA"	la <i>Recueil Electronique des Sociétés et Associations</i> del Lussemburgo
"Investitore Retail"	un Investitore che non è un Investitore Professionale.
"Comparto"	uno specifico portafoglio di attività e passività all'interno del Fondo avente un proprio Valore Netto di Inventario e rappresentato da una o più Classi. Si presuppone che il nome di ciascun Comparto contenga all'inizio i termini AZ ELTIF. Qualsiasi riferimento a "Fondo" significherà anche "Comparto" laddove il contesto richieda.

"Contratto Sottoscrizione"	di	indica la forma dell'accordo di impegno o della richiesta di sottoscrizione (a seconda dei casi) in relazione alle Quote di un Comparto, che deve essere eseguita da ciascun Investitore.
"Giorno di Sottoscrizione"		qualsiasi Giorno Lavorativo individuato dalla Società in cui i Sottoscrittori sono ammessi al relativo Comparto e alle Quote sarà emesso a favore dei Sottoscrittori, subordinatamente al ricevimento (i) del Contratto di Sottoscrizione in forma adeguata e (ii) dei fondi liquidati dal Depositario o dai suoi agenti (se presenti) del relativo importo di sottoscrizione, e compreso, a scanso di equivoci, il Primo Giorno di Sottoscrizione.
"Periodo Sottoscrizione"	di	come definito nel capitolo 12 "Emissione di Quote e Prezzo di Sottoscrizione".
"Prezzo di Sottoscrizione"		come definito nel capitolo 12 "Emissione di Quote e Prezzo di Sottoscrizione".
"Importo Target"		indica un importo di Sottoscrizioni Totali come definito in relazione a ciascun Comparto nella relativa scheda informative del Comparto stesso.
"Sottoscrizioni Totali"		il totale delle sottoscrizioni (o delle richieste di sottoscrizione, a seconda del contesto) di Quote o Impegni di tutti gli Investitori del relativo Comparto.
"Agente di Trasferimento"		BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo che agisce in qualità di agente di trasferimento del Fondo.
"UCI"		organismi di investimento collettivo, ossia organismi il cui unico obiettivo è l'investimento collettivo in titoli, strumenti finanziari e altre attività.
"UCITS"		gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, che possono essere modificati di volta in volta.
"Quote" o "Quota"		una o più quote registrate senza valore nominale di qualsiasi Classe.
"Sottoscrittore(i)"		un detentore di Quote.
"Giorno di Valutazione"		un giorno a partire dal quale viene determinato il Valore Netto di Inventario per Quota o Classe, come specificato nella scheda informativa del relativo Comparto nell'Appendice I.

Il presente Prospetto è emesso in via confidenziale da Azimut Investments S.A., una società a responsabilità limitata lussemburghese (*société anonyme*), che agisce in qualità di società di gestione di AZ ELTIF (il "**Fondo**") ad un numero limitato di potenziali Investitori Ammessi (come definiti nel presente documento) al solo scopo di fornire informazioni relative ad un investimento nel Fondo.

AZ ELTIF, creata e gestita da Azimut Investments S.A. (la "**Società**") è ufficialmente iscritta all'albo dei fondi comuni di investimento (*fonds commun de placement - organisme de placement collectif*) ai sensi della parte II della Legge. Il Fondo si qualifica come fondo di investimento alternativo ai sensi della Legge AIFM. Si qualifica inoltre come fondo europeo di investimento a lungo termine (un "**ELTIF**") ai sensi del Regolamento ELTIF.

Azimut Investments S.A. agisce come società di gestione del Fondo ai sensi dell'articolo 1(49) della Legge AIFM. Ciononostante, la sua iscrizione non è un'indicazione dell'approvazione da parte delle autorità lussemburghesi della qualità o dell'accuratezza del presente Prospetto o del portafoglio di investimento del Fondo. Qualsiasi indicazione contraria sarebbe non autorizzata e illegale.

La Società è organizzata e costituita come società a responsabilità limitata lussemburghese (*société anonyme*) secondo la legge lussemburghese del 24 dicembre 1999 con un capitale sociale di Euro 125.000. Lo statuto della Società è stato modificato per l'ultima volta con effetto dal 22 maggio 2020 con pubblicazione sulla RESA. La Società è iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo ("*Registre de Commerce et des Sociétés*" o "*RCS*") con il numero B 73617.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato tutte le misure necessarie per assicurare che le informazioni fornite nel Prospetto siano veritiere e accurate e che non siano stati omessi dettagli significativi che possano portare a una errata interpretazione delle informazioni fornite.

Da quando il Fondo è stato istituito il 25 febbraio 2020, non esistono informazioni finanziarie storiche. Non è possibile fornire informazioni finanziarie relative agli esercizi passati riguardanti l'emittente delle Quote ai sensi della sezione 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 809/2004.

Qualsiasi informazione o indicazione non contenuta nel presente Prospetto o nei bilanci che ne costituiscono parte integrante sarà considerata non autorizzata. Né la consegna del presente Prospetto né l'offerta, l'emissione o la vendita di Quote del Fondo costituiscono una dichiarazione dell'esattezza delle informazioni fornite nel presente Prospetto dopo la data di riferimento del Prospetto (fermo restando che, ai sensi di legge, gli elementi essenziali del presente Prospetto devono essere tenuti aggiornati al momento dell'emissione di nuovi titoli a nuovi Investitori). Il presente Prospetto sarà pertanto aggiornato a tempo debito per incorporare eventuali modifiche significative, tra cui in particolare il lancio di un nuovo Comparto. Si raccomanda pertanto ai Sottoscrittori di richiedere informazioni alla Società in merito ad eventuali ulteriori pubblicazioni del Prospetto sull'emissione di Quote del Comparto.

Ciascun Investitore deve essere consapevole che la sottoscrizione o l'acquisto di una o più Quote implica la sua completa e automatica adesione (i) al contenuto del Prospetto e (ii) al fatto che qualsiasi modifica trasmessa al Prospetto a seguito di una procedura accettabile e validamente implementata descritta nei paragrafi del capitolo 26 "*Procedure di modifica del Prospetto*" sarà vincolante e si riterrà approvata da tutti gli Investitori.

Tutte le informazioni che la Società ha l'obbligo imperativo (i) di mettere a disposizione dei potenziali investitori prima di investire nel Comparto, comprese eventuali modifiche sostanziali e aggiornamenti degli elementi essenziali del presente Prospetto, o (ii) di divulgare (nel qual caso periodicamente) agli Investitori (ciascuna di tali informazioni di cui ai punti (i) o (ii) è di seguito indicata come "**Informazione Obbligatoria**") saranno validamente rese disponibili o divulgate agli Investitori tramite e/o presso uno dei mezzi di informazione legalmente accettabili elencati nel Regolamento di Gestione (i "**Mezzi di Informazione**").

Si ricorda agli Investitori che alcuni Mezzi di Informazioni (di seguito denominati "**Mezzi di Informazione Elettronici**") richiedono l'accesso a Internet e/o a un sistema di messaggistica elettronica e che, per il solo fatto di investire o sollecitare un investimento nel Fondo, gli Investitori riconoscono il possibile utilizzo di Mezzi di Informazione Elettronici e confermano di avere accesso a Internet e a un sistema di messaggistica elettronica che consente loro di accedere a qualsiasi Informazione Obbligatoria resa disponibile o divulgata attraverso Mezzi di Informazione Elettronici.

In linea di principio, il presente Prospetto menziona gli specifici Mezzi di Informazione rilevanti attraverso e/o presso i quali un Investitore può accedere a qualsiasi Informazione Obbligatoria che non sia disponibile o divulgata nel presente Prospetto. In caso contrario, gli Investitori riconoscono che i relativi Mezzi di Informazione sono disponibili o divulgati presso la sede legale della Società. Nessun Investitore potrà invocare o rivendicare l'indisponibilità o la mancata divulgazione di qualsiasi Informazione Obbligatoria se tale Informazione Obbligatoria era contenuta nel presente Prospetto o era disponibile o divulgata tramite e/o presso i relativi Mezzi di Informazione disponibili o divulgati presso la sede legale della Società.

Le Quote non sono state registrate in conformità con la legislazione finanziaria degli Stati Uniti e pertanto non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o in uno qualsiasi dei loro Stati, territori, possedimenti o aree soggette alla loro giurisdizione, o a cittadini, residenti o residenti abituali degli Stati Uniti.

Si consiglia agli Investitori e ai potenziali acquirenti di Quote di informarsi sulle eventuali conseguenze fiscali, sui controlli legali, sulle restrizioni valutarie e sui regolamenti di controllo dei cambi a cui potrebbero essere soggetti nei rispettivi paesi di domicilio, cittadinanza o residenza e che potrebbero essere applicati alla sottoscrizione, all'acquisto, alla proprietà o alla vendita di Quote.

Gli Investitori dovrebbero fare riferimento alle informazioni contenute nella sezione Protezione dei Dati Personali.

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sul fatto che le Quote del Fondo possono essere sottoscritte o acquistate solo da Investitori Ammessi.

Le Quote del Fondo possono essere offerte agli Investitori dell'UE/EEA che si qualificano come Investitori Retail. A tale riguardo, per i Comparti e/o le Classi di Quote offerte agli Investitori Retail sono stati predisposti documenti informativi chiave ai sensi del Regolamento PRIIPs ("PRIIPs KIDs") per i Comparti e/o le Classi di Quote che vengono offerti agli Investitori Retail. I PRIIPs KIDs saranno forniti agli Investitori al dettaglio nell'UE/EEA (gratuitamente) prima dell'accettazione di una sottoscrizione di Quote del Fondo da parte di tale Investitore. I PRIIPs KIDs possono essere ottenuti anche presso la sede legale del Fondo.

I POTENZIALI INVESTITORI DOVREBBERO DECIDERE AUTONOMAMENTE SE QUESTA OFFERTA SODDISFA I LORO OBIETTIVI D'INVESTIMENTO E IL LIVELLO DI TOLLERANZA AL RISCHIO. NESSUNA COMMISSIONE FEDERALE O STATALE SUI VALORI MOBILIARI DI NESSUN PAESE HA APPROVATO, DISAPPROVATO, AVALLATO O RACCOMANDATO QUESTA OFFERTA.

Un investimento nel Fondo potrebbe non essere adatto agli Investitori Retail che non sono in grado di sostenere un impegno a lungo termine e illiquido.

Il presente Prospetto non costituisce un'offerta di Quote del Fondo né un invito a sottoscrivere o ad acquistare le Quote del Fondo da parte di alcun soggetto in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o invito non sia autorizzato o in cui il soggetto che si sforza di fare tale offerta o invito non sia qualificato a farlo o a qualsiasi soggetto al quale sia illegale fare tale offerta o invito nel presente Prospetto sotto la voce "Fattori di Rischio Generale". È responsabilità dei potenziali investitori accertarsi della piena conformità alle leggi e ai regolamenti di qualsiasi territorio in relazione a qualsiasi richiesta di partecipazione al Fondo, compreso l'ottenimento di qualsiasi consenso governativo o di altro tipo richiesto e l'adesione a qualsiasi altra formalità prescritta in tale territorio.

LA SOCIETÀ NON AUTORIZZA PRATICHE ASSOCIATE AL MARKET TIMING E SI RISERVA IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE RICHIESTE DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI INVESTITORI SOSPETTATI DI ADOTTARE TALI PRATICHE E DI INTRAPRENDERE, SE DEL CASO, LE MISURE NECESSARIE PER PROTEGGERE GLI ALTRI INVESTITORI DEL FONDO. NEL CASO IN CUI UNA RICHIESTA VENGA INOLTATA DA UN INVESTITORE SOSPETTATO DI ADOTTARE PRATICHE DI MARKET TIMING, LA SOCIETÀ SI RISERVA IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE SUCCESSIVE RICHIESTE DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI TALE INVESTITORE.

In conformità con i regolamenti internazionali applicabili e con le leggi e i regolamenti lussemburghesi (tra cui, ma non solo, la legge modificata del 12 novembre 2004 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo), il Regolamento granducale del 1° febbraio 2010, il Regolamento CSSF 12-02 del 14 dicembre 2012, le Circolari CSSF 13/556, 15/609 e 17/650 in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e le relative modifiche o sostituzioni, sono stati imposti obblighi a tutti i professionisti del settore finanziario al fine di impedire agli organismi di investimento collettivo del risparmio dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. A causa di tali disposizioni, il responsabile del registro e l'agente di trasferimento di un organismo di investimento collettivo lussemburghese deve accertare l'identità del sottoscrittore in conformità alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi.

Il responsabile del registro e l'agente di trasferimento possono richiedere ai sottoscrittori di fornire qualsiasi documento ritenuto necessario per effettuare tale identificazione. Inoltre, il responsabile del registro e l'Agente di Trasferimento, in qualità di delegato del Fondo, può richiedere qualsiasi altra informazione che il Fondo possa richiedere per adempiere ai propri obblighi legali e regolamentari, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Legge CRS (come definita di seguito). Si noti che, a seconda dello status di un determinato investitore, potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi.

In caso di ritardo o di mancata presentazione della documentazione richiesta da parte del richiedente, la richiesta di sottoscrizione non sarà accettata e, in caso di riscatto, il pagamento dei proventi del riscatto sarà ritardato. Né il Fondo, né il responsabile del registro e l'agente di trasferimento saranno ritenuti responsabili di tale ritardo o della mancata elaborazione delle operazioni derivanti dalla mancata o incompleta documentazione del richiedente. La Società può, tuttavia, a sua discrezione, ritardare l'accettazione di qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Quote fino a quando non avrà ricevuto prove sufficienti che l'investitore si qualifica come Investitore Ammesso.

AZ ELTIF

DEFINIZIONI	3
1. Costituzione – Forma giuridica	13
2. Obiettivi del Fondo	13
3. Politica di investimento e restrizioni	14
4. Fattori di Rischio Generale	16
5. Processo di Gestione del Rischio	17
6. Gestione e amministrazione	18
7. Revisore del Fondo	20
8. Banca Depositaria	20
9. Amministratore, responsabile del registro e agente di trasferimento	21
10. Diritti dei Sottoscrittori	21
11. Classi di Quote	22
12. Emissione di Quote e Prezzo di Sottoscrizione	22
13. Riscatto o trasferimento di Quote	25
14. Conversioni	27
15. Valore Netto di Inventario	27
16. Sospensione del calcolo del Valore Netto di Inventario , delle sottoscrizioni e dei riscatti	29
17. Distribuzione dei proventi	29
18. Oneri, spese e costi a carico del Fondo	30
19. Esercizio sociale	31
20. Bilancio e relazioni	31
21. Regolamento di Gestione	31
22. Durata, fusione, liquidazione e scioglimento del Fondo o dei Comparti o di una Classe	31
23. Legge applicabile e giurisdizione	32
24. Trattamento fiscale	33
25. Documenti per le ispezioni	34
27. Trattamento equo e preferenziale	35
28. Conflitto di interessi	35
29. Rendiconto storico	35
30. Policy sull'esecuzione	36
31. Strategie di voto	36
32. Remunerazione	36
33. Incentivi	36
34. Investimenti in posizioni verso la cartolarizzazione	36
35. Operazioni di finanziamento tramite titoli	36
36. Protezione dei dati	36
37. Reclami	37
APPENDICE I: SCHEDA INFORMATIVA DEL COMPARTO	38

Società del Fondo

Azimut Investments S.A.
35, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Consiglio di Amministrazione della Società del Fondo

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alessandro Zambotti, Chief Financial Officer di Azimut Holding S.p.A. e Consigliere di Amministrazione di AZ International Holdings S.A., Azimut Holding S.p.A., CGM Italia SGR S.p.A., Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. e Vicepresidente di Azimut Capital Management SGR S.p.A.

Membri del Consiglio di Amministrazione

Giorgio Medda Direttore Generale di Azimut Investments S.A., Co-CEO e Consigliere di Amministrazione di Azimut Holding S.p.A., Consigliere di Amministrazione di AZ International Holdings S.A., Consigliere di Amministrazione di Azimut Portfoy A.S. e Consigliere di Amministrazione di Azimut (DIFC) Limited

Claudio Basso, Senior Fund Manager e Chief Investment Officer di Azimut Investments SA, membro del Consiglio di Amministrazione di AZ International Holdings S.A., AZ Life Dac, Katarsis Capital Advisors S.A. e CGM Azimut Monaco S.A.M.

Ramon Spano, Senior Fund Manager di Azimut Investments S.A.

Marco Vironda, Fund Manager di Azimut Investments S.A.

Giuseppe Pastorelli, Portfolio Manager di Azimut Investments S.A.

Saverio Papagno, Senior Analyst di Azimut Investments S.A.

Davide Rallo, Responsabile dell'ufficio legale di Azimut Investments S.A.

Gestore, Agente Pagatore, Responsabile del Registro e Agente di Trasferimento

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg

Depositario

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg

Revisore del Fondo

Ernst & Young *Société coopérative*
35E avenue John F. Kennedy, Luxembourg,
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg

Consulente legale del Fondo

Elvinger Hoss Prussen, *Société anonyme*

2, Place Winston Churchill

L-1340 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

1. Costituzione – Forma giuridica

Informazioni Generali

Il Fondo è un fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese, ai sensi della parte II della Legge. Il Fondo si qualifica inoltre come fondo Europeo d'investimento a lungo termine ai sensi della Normativa ELTIF e come fondo d'investimento alternativo (*fonds d'investissement alternatif*) ai sensi della Legge AIFM. La Società agisce in qualità di società di gestione e di gestore di fondi di investimento alternativi ("**AIFM**") del Fondo.

Il Fondo è stato creato in conformità al Regolamento di Gestione approvato il 24 febbraio 2020, con effetto dal 25 febbraio 2020, dal Consiglio di Amministrazione di Azimut Investments S.A. e il 28 febbraio 2020 è stato pubblicato sulla RESA un avviso di deposito presso il Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo. Il Fondo è iscritto al Registro del Commercio e delle Imprese con il numero K-2029. In quanto fondo comune di investimento, il Fondo non ha personalità giuridica. Il suo patrimonio appartiene ai suoi Investitori (comproprietari) ed è (e rimarrà) separato da quello della Società e di qualsiasi altro fondo d'investimento gestito dalla Società.

Il Fondo è costituito da un insieme di attivi appartenenti congiuntamente ai propri Investitori, gestiti nell'esclusivo interesse di questi ultimi dalla Società secondo il principio della ripartizione del rischio.

Compartimenti

Il Fondo è stato costituito come fondo a comparti multipli con la possibilità di istituire più comparti (ciascuno un "**Comparto**") e ogni Comparto corrisponderà ad una parte distinta delle attività e delle passività del Fondo. Le caratteristiche e le politiche d'investimento di ciascun Comparto sono descritte nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I. Salvo quanto diversamente previsto dalla relativa scheda informativa, ciascun Comparto è costituito in una struttura d'investimento di tipo chiuso (le Quote non saranno riscattate su richiesta dei Sottoscrittori prima della scadenza del Comparto). Al momento della creazione di ogni nuovo Comparto, il presente Prospetto sarà aggiornato di conseguenza con informazioni dettagliate su ogni nuovo Comparto. La Società può liquidare qualsiasi Comparto e distribuire il proprio patrimonio netto tra i Sottoscrittori in proporzione alle Quote detenute, come descritto nel capitolo 22 "Durata, fusione, liquidazione e scioglimento del Fondo o dei Comparti".

Valuta

La valuta di riferimento del Fondo è l'EUR e tutti i rendiconti finanziari del Fondo saranno presentati in EUR.

Denominazione

L'attività del Fondo sarà svolta sotto la denominazione di AZ ELTIF.

Indirizzo

L'indirizzo del Fondo è presso la sede legale della Società al 35, avenue Monterey, L-2163 Lussemburgo.

Durata

Il Fondo è istituito per una durata illimitata.

La durata di ciascun Comparto è specificata nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I.

2. Obiettivi del Fondo

L'obiettivo principale del Fondo è quello di offrire ai Sottoscrittori la possibilità di impegnarsi nella gestione professionale di un portafoglio di attività e di offrire investimenti mirati a fornire rendimenti favorevoli, controllando nel contempo il rapporto rischio/rendimento.

Il Fondo raccoglierà fondi e investirà direttamente o indirettamente in entità europee e in qualsiasi altro tipo di investimento consentito dalla Normativa ELTIF. Le Attività di Investimento Ammesse comprendono le partecipazioni, come gli strumenti azionari o quasi-azionari, gli strumenti di debito in Imprese di Portafoglio Ammissibili e i prestiti forniti loro con l'obiettivo di promuovere gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale. In quanto tale, il Fondo si qualifica come un ELTIF ai sensi della Normativa ELTIF.

Il Fondo effettuerà solo investimenti conformi ai requisiti della Normativa ELTIF come ulteriormente descritto nel successivo capitolo 3. Il Fondo dovrà, non appena possibile e nell'interesse dei Sottoscrittori, richiedere la cessione di qualsiasi attività che non soddisfi tali requisiti. Tale cessione di attività deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 21 del Regolamento ELTIF.

Le Quote del Fondo possono essere offerte agli Investitori Retail in conformità al Regolamento ELTIF. Si consiglia agli Investitori di investire nel Fondo solo una piccola percentuale del loro portafoglio globale di investimenti.

Le Quote del Fondo saranno distribuite in Italia e in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione Europea, a discrezione della Società.

La Società gestirà il patrimonio del Fondo al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti; non può tuttavia garantire il raggiungimento di tali obiettivi a causa, tra l'altro, di cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche, nella politica monetaria e fiscale, nella politica e nella fluttuazione dei mercati finanziari. Gli altri rischi connessi agli investimenti in attività elencate nelle politiche d'investimento di ciascun Comparto sono elencati nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I.

3. Politica di investimento e restrizioni

3.1. Il Fondo è soggetto alle seguenti restrizioni generali di investimento. La politica d'investimento di un Comparto può essere soggetta a restrizioni d'investimento diverse o aggiuntive rispetto a quelle indicate di seguito, nel qual caso tali restrizioni diverse o aggiuntive sono indicate nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I. **Per riferimento al Fondo si intende anche un riferimento a un Comparto qualora il contesto lo richieda.**

3.2. La Società, in base al principio della ripartizione dei rischi, ha il potere di determinare la politica di investimento per gli investimenti del Comparto, fatte salve le seguenti restrizioni. In conformità con il suo obiettivo e la sua politica d'investimento, il Fondo investirà solo nelle seguenti categorie di attività e solo alle condizioni specificate nella Normativa ELTIF:

- a) Attività di Investimento Ammesse (come di seguito definita); e
- b) attività di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della Direttiva OICVM.

3.3. Il Fondo non intraprenderà nessuna delle seguenti attività:

- a) vendita allo scoperto di attività;
- b) assumere un'esposizione diretta o indiretta su merci, anche attraverso strumenti finanziari derivati, certificati che li rappresentano, indici basati su di essi o qualsiasi altro mezzo o strumento che dia loro un'esposizione;
- c) stipulare operazioni di prestito titoli, assunzione di titoli in prestito, operazioni di riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e che comporti rischi simili, se in tal modo più del 10% del Capitale del Fondo è interessato;
- d) utilizzare strumenti finanziari derivati, salvo il caso in cui l'uso di tali strumenti serva esclusivamente a coprire i rischi inerenti ad altri investimenti del Comparto.

Attività di Investimento Ammesse

3.4. Un'attività è ammessa all'investimento del Fondo solo se rientra in una delle seguenti categorie ("**Attività di Investimento Ammesse**"):

- a) strumenti di equity o quasi-equity che sono stati:
 - i. emessi da un'Impresa di Portafoglio Ammissibile (come definita di seguito) e acquisiti dal Fondo dall'Impresa di Portafoglio Ammissibile o da terzi attraverso il mercato secondario;
 - ii. emessi da un'Impresa di Portafoglio Ammissibile in cambio di uno strumento azionario o quasi-azionario precedentemente acquisito dal Fondo dall'Impresa di Portafoglio Ammissibile o da un terzo attraverso il mercato secondario;
 - iii. emessi da un'impresa di cui l'Impresa di Portafoglio Ammissibile è una controllata a maggioranza, in cambio di uno strumento azionario o quasi-azionario acquisito in conformità ai punti (i) o (ii) dal Fondo dall'Impresa di Portafoglio Ammissibile o da terzi attraverso il mercato secondario.
- b) strumenti di debito emessi da un'Impresa di Portafoglio Ammissibile;
- c) prestiti concessi dal Fondo a un Impresa di Portafoglio Ammissibile con una scadenza non superiore alla vita del relativo Comparto;
- d) quote o azioni di uno o più altri ELTIF, EuVECA e FEIS, a condizione che tali ELTIF, EuVECA e FEIS non abbiano essi stessi investito più del 10% del loro capitale in ELTIF;
- e) la detenzione diretta o indiretta, tramite l'Impresa di Portafoglio Ammissibile, di singoli attivi reali di valore pari ad almeno 10 000 000 EUR o il suo equivalente nella valuta in cui e nel momento in cui la spesa è sostenuta.

La Società assicurerà che le misure di due diligence sugli investimenti del Fondo siano applicate con un approccio basato sul rischio, in conformità con le leggi e i regolamenti lussemburghesi applicabili.

Impresa di Portafoglio Ammissibile

3.5 Un'Impresa di Portafoglio Ammissibile è un organismo di portafoglio diverso da un organismo di investimento collettivo che soddisfa i seguenti requisiti:

- a) non è un'impresa finanziaria;
- b) si tratta di un'impresa che:
 - i. non è ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; o
 - ii. è ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e allo stesso tempo ha una capitalizzazione di mercato non superiore a 500 000 000 EUR;
- c) è stabilito in uno Stato Membro o in un paese terzo, a condizione che il paese terzo:
 - i. non è una giurisdizione ad alto rischio e non cooperativa individuata dalla *Financial Action Task Force*;
 - ii. ha firmato un accordo con lo Stato Membro d'origine del gestore del Fondo e con ogni altro Stato membro in cui le quote del Fondo sono destinate ad essere commercializzate per assicurare che il

paese terzo rispetti pienamente gli standard stabiliti dall'articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale dell'OCSE sul reddito e sul patrimonio e garantisca un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.

In deroga al paragrafo 1, lettera (a), del presente articolo, un'Impresa di Portafoglio Ammissibile può essere un'impresa finanziaria che finanzia esclusivamente le Imprese di Portafoglio Ammissibili di cui al presente paragrafo 3.5 o gli attivi reali di cui al paragrafo 3.4, lettera e).

Composizione e diversificazione del portafoglio

3.6. Il Fondo investirà almeno il 70% del suo Capitale in Attività di Investimento Ammesse.

3.7. Il Fondo non investirà più del:

- a) 10% del suo Capitale in strumenti emessi da, o prestiti concessi a, ogni singola Impresa di Portafoglio Ammissibile;
- b) 10% del suo Capitale direttamente o indirettamente in un unico bene reale;
- c) 10% del suo Capitale in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA o EuSEF;
- d) 5% del suo Capitale in attività di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva OICVM, qualora tali attività siano state emesse da un singolo organismo.

Il valore aggregato delle quote o azioni di ELTIF, Euvecas e FEIS nel portafoglio del Fondo non deve superare il 20% del valore del Capitale del Fondo.

L'esposizione complessiva al rischio nei confronti di una controparte del Comparto derivante da operazioni in derivati OTC, accordi di riacquisto o accordi di riacquisto inverso non dovrà superare il 5% del valore del Capitale del Comparto.

In deroga alle precedenti lettere (a) e (b), il Fondo può elevare il limite del 10% di cui alla lettera a) e (b) al 20%, a condizione che il valore aggregato delle attività detenute dal Fondo in Imprese di Portafoglio Ammissibili e nelle singole attività reali in cui investe più del 10% del suo Capitale non superi il 40% del valore del Capitale del Fondo.

In deroga al precedente punto (d), il Fondo può elevare il limite del 5% di cui alla lettera (d) al 25% qualora le obbligazioni siano emesse da un istituto di credito che abbia la propria sede legale in uno Stato Membro e sia soggetto per legge a una speciale vigilanza pubblica volta a proteggere i detentori delle obbligazioni. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di tali obbligazioni sono investite, conformemente alla legge, in attività che, durante l'intero periodo di validità delle obbligazioni, sono in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, sarebbero utilizzate in via prioritaria per il Riscatto del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

3.8. Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, come disciplinato dalla Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio o in conformità alle regole contabili internazionali riconosciute, sono considerate come una unica Impresa di Portafoglio Ammissibile o un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui ai precedenti paragrafi 3.7.

Rettifica delle posizioni di investimento

3.9. Nel caso in cui il Fondo violi i requisiti di diversificazione di cui sopra e la violazione sia al di fuori del controllo della Società, la Società, entro un periodo di tempo adeguato, adotterà le misure necessarie per correggere la situazione, tenendo in debita considerazione gli interessi degli Investitori.

Qualsiasi altra violazione degli obblighi di diversificazione sarà trattata in conformità alla circolare CSSF 02/77 relativa alla tutela degli investitori in caso di errore di calcolo del VNI e alla correzione delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle norme di investimento applicabili agli organismi di investimento collettivo, come eventualmente modificate o sostituite.

Concentrazione

3.10. Il Fondo non può acquisire più del 25% delle quote o azioni di un singolo ELTIF, FEVC o FEIS.

3.11. I limiti di concentrazione di cui all'articolo 56, paragrafo 2, della Direttiva OICVM si applicano agli investimenti nelle attività di cui al paragrafo 3.2, lettera (b).

Prestito di denaro contante

3.12. Il Fondo può contrarre prestiti in contanti a condizione che tali prestiti soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- a) rappresenta non più del 30% del valore del Capitale del Fondo;
- b) ha lo scopo di investire in Attività di Investimento Ammesse ad eccezione dei prestiti di cui al capitolo 3.4. (c), a condizione che le disponibilità liquide o equivalenti del Fondo non siano sufficienti per effettuare l'investimento in questione;
- c) è contratta nella stessa valuta delle attività da acquisire con il denaro preso a prestito;
- d) ha una scadenza non superiore alla vita del Fondo;
- e) grava su attività che rappresentano non più del 30% del valore del Capitale del Fondo.

Applicazione delle regole di composizione e diversificazione del portafoglio

3.13. Il limite di investimento di cui al paragrafo 3.6 deve:

- a) si applicano entro la fine del Periodo di Investimento del relativo Comparto;

- b) cessare di essere applicabile, in conformità al Regolamento ELTIF, a partire dalla data in cui il Comparto inizia a vendere attività al fine di riscattare le quote degli Investitori dopo la fine della durata del Comparto ("**Data di Dismissione**");
- c) essere temporaneamente sospeso nel caso in cui il Comparto raccolga capitale supplementare o riduca il capitale esistente, purché tale sospensione non duri più di 12 mesi.

La data di cui alla lettera a) tiene conto delle caratteristiche e delle peculiarità delle attività che il Comparto deve investire, e non oltre cinque anni dopo la data di autorizzazione del Comparto come ELTIF, oppure la metà della durata del Comparto, determinata in conformità all'articolo 18(3) del Regolamento ELTIF, a seconda di quale delle due date sia precedente. In circostanze eccezionali, la CSSF, previa presentazione di un piano d'investimento debitamente giustificato, può approvare una proroga di tale termine non superiore a un anno supplementare.

3.14. Qualora un'attività a lungo termine in cui il Fondo ha investito sia emessa da un'Impresa di Portafoglio Ammissibile che non soddisfa più i requisiti di cui al punto (b) del paragrafo 3.5, l'attività a lungo termine può continuare ad essere conteggiata ai fini del calcolo del limite di investimento di cui al capitolo 3.6 per un massimo di tre anni dalla data in cui l'Impresa di Portafoglio Ammissibile non soddisfa più i requisiti di cui al punto (b) del paragrafo 3.5.

Hedging policy

3.15. In conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato ELTIF, le circostanze in cui l'utilizzo di strumenti finanziari derivati saranno considerati come finalizzati esclusivamente alla copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti dei comparti di cui al paragrafo 3.3. (d) sono soddisfatte quando rispettano tutti i criteri indicati qui di seguito:

- a) uno strumento finanziario derivato è utilizzato solo per la copertura dei rischi derivanti dalle esposizioni alle attività di cui al paragrafo 3.1. La finalità di copertura dei rischi derivanti dalle esposizioni a tali attività è considerata soddisfatta solo se l'utilizzo di tale strumento finanziario derivato comporta una riduzione verificabile e oggettivamente misurabile di tali rischi a livello di Comparto. Qualora non siano disponibili strumenti finanziari derivati per la copertura dei rischi derivanti dall'esposizione alle attività di cui alla precedente lettera a), possono essere utilizzati strumenti finanziari derivati con un sottostante della stessa classe di attività.
- b) l'utilizzo di strumenti finanziari derivati finalizzati a fornire un rendimento per il Fondo non sarà considerato come finalizzato alla copertura dei rischi.
- c) la Società adotterà tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari derivati utilizzati per la copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti del Fondo riducano i rischi a livello di Comparto in conformità con il punto (a) di cui sopra, anche in condizioni di mercato stressate.

4. Fattori di Rischio Generale

L'Investimento in qualsiasi Comparto comporta un certo grado di rischio, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli indicati di seguito e nella relativa scheda informativa del Comparto di cui all'Appendice I, ciascuno dei quali potrebbe avere un effetto negativo sul valore di un investimento in qualsiasi Comparto.

Tuttavia, il presente Prospetto non ha la pretesa di essere una completa informativa su tutti i rischi che possono essere rilevanti per la decisione di investire in un qualsiasi Comparto. Non è stato fatto alcun tentativo di classificare i rischi nell'ordine della loro probabilità o del danno potenziale.

In conseguenza di tali fattori, non vi è alcuna garanzia che i Comparti raggiungano i loro obiettivi di investimento o che non si verifichino perdite significative. I rendimenti di un investimento nel Fondo possono essere imprevedibili e, di conseguenza, un potenziale investitore al dettaglio dovrebbe investire in un Comparto solo nell'ambito di una strategia d'investimento globale.

Un investimento può anche essere influenzato da eventuali cambiamenti nella regolamentazione del controllo dei cambi, nelle leggi fiscali, nelle ritenute alla fonte e nelle politiche economiche o monetarie.

Devono essere considerati i seguenti rischi:

I. Rischi legati all'idoneità dell'investitore e all'assenza di garanzia degli utili o delle distribuzioni

Gli Investitori devono essere consapevoli del fatto che, a causa della specifica strategia d'investimento del Fondo, un investimento nel Fondo è adatto solo agli Investitori Ammessi che conoscono e possono valutare correttamente l'elevato grado di rischio che corrono e, in particolare, che comprendono che potrebbero perdere tutti o una parte importante dei loro investimenti. Si consiglia agli Investitori di chiedere una consulenza professionale al loro consulente in materia di investimenti sull'idoneità o meno di un investimento nel Fondo.

Investire e realizzare un rendimento significativo per gli investitori è difficile. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento del Fondo saranno raggiunti, che gli investimenti del Fondo saranno redditizi o che qualsiasi distribuzione sarà effettuata agli Investitori. Qualsiasi rendimento dell'investimento per gli Investitori dipenderà dal successo degli investimenti effettuati dal Fondo. La commerciabilità e il valore di tali investimenti dipenderanno da molti fattori che esulano dal controllo del Fondo. Le spese del Fondo possono superare le sue entrate e gli Investitori potrebbero perdere l'intero ammontare del loro capitale conferito.

II. Rischi legati alla mancanza di liquidità degli investimenti sottostanti

Gli investimenti che il Fondo deve effettuare possono essere altamente illiquidi. L'eventuale liquidità di tutti gli investimenti dipenderà dal successo della strategia di realizzazione proposta per ogni investimento. Tale strategia potrebbe essere influenzata negativamente da una serie di fattori. Esiste il rischio che il Fondo possa non essere in grado di realizzare i propri obiettivi di investimento mediante vendita o altra disposizione a prezzi interessanti o al momento opportuno o in risposta alle mutevoli condizioni di mercato, oppure che non sia in grado di completare una strategia di uscita favorevole. Le perdite possono essere realizzate prima dei guadagni sulle cessioni. Il rendimento del capitale e l'eventuale realizzazione di utili si verificheranno generalmente solo al momento della cessione parziale o completa di un investimento. I potenziali investitori devono pertanto essere consapevoli del fatto che potrebbe essere loro richiesto di sostenere il rischio finanziario del loro investimento per un periodo di tempo indeterminato.

III. Rischi connessi alla mancata trasferibilità delle Quote del Fondo; Nessun diritto di recesso

Non esiste un mercato pubblico per le Quote e non ci si aspetta che si sviluppino. Salvo in circostanze estremamente limitate, non saranno consentiti prelievi volontari dal Fondo. I Sottoscrittori devono essere pronti a sostenere i rischi derivanti dal possesso di Quote e dal conferimento di capitale per un periodo di tempo prolungato.

Un investimento nel Fondo è un impegno a lungo termine e non vi è alcuna garanzia di una distribuzione agli Investitori prima o dopo la liquidazione del Fondo.

IV. Rischi legati alle fluttuazioni del mercato

Sebbene sia previsto che il Comparto sia diversificato, gli investimenti del Fondo sono soggetti alle normali fluttuazioni del mercato e ai rischi inerenti agli investimenti in azioni, titoli di debito, strumenti valutari, strumenti derivati e altri strumenti simili.

Il Fondo può investire in entità attive in Italia o all'estero. Cambiamenti politici, modifiche del quadro giuridico applicabile, misure fiscali o rischi valutari su questi mercati possono avere un impatto negativo sul patrimonio o sui risultati finanziari degli Investimenti e, di conseguenza, del Fondo.

Le entità in cui il Fondo investe possono essere sensibili alle oscillazioni generali al ribasso dell'economia generale. Fattori che influenzano le condizioni economiche, tra cui, ad esempio, i tassi di inflazione, la svalutazione della valuta, le fluttuazioni dei tassi di cambio, le condizioni del settore, la concorrenza, gli sviluppi tecnologici, gli eventi e le tendenze politiche, militari e diplomatiche nazionali e mondiali, le leggi fiscali e innumerevoli altri fattori, nessuno dei quali sarà sotto il controllo del Fondo, possono influenzare sostanzialmente e negativamente l'attività e le prospettive del Fondo. Una recessione o sviluppi negativi nel mercato dei titoli potrebbero avere un impatto su alcuni o tutti gli investimenti del Fondo. Un periodo prolungato di basse valutazioni sui mercati azionari pubblici potrebbe comportare un valore di liquidazione sostanzialmente inferiore e periodi sostanzialmente più lunghi prima che la liquidità venga raggiunta rispetto ai valori storici, il che ridurrebbe i rendimenti che potrebbero essere conseguiti dal Fondo. Inoltre, fattori specifici di una società in portafoglio possono avere un effetto negativo sull'investimento del Fondo in tale società.

V. Rischi di fluttuazione dei tassi di cambio

Possono verificarsi notevoli fluttuazioni del tasso di cambio tra le diverse valute in cui sono denominati gli investimenti dei Comparti e la valuta di riferimento dei Comparti, che possono avere un impatto negativo sul Valore Netto di Inventario dei Comparti.

VI. Rischi di fluttuazione dei tassi di interesse

Un contesto di tassi d'interesse in aumento potrebbe avere un impatto negativo sulla performance delle società in portafoglio. L'aumento dei tassi d'interesse potrebbe ridurre il valore di eventuali investimenti di debito e limitare l'apprezzamento del capitale delle quote di capitale delle società in portafoglio a seguito della maggiore disponibilità di investimenti alternativi a rendimenti competitivi. L'aumento dei tassi di interesse può anche aumentare il costo del capitale di una società in portafoglio. Un costo del capitale più elevato potrebbe limitare la crescita dei progetti di acquisizione/espansione e limitare i tassi di crescita dei dividendi.

VII. Rischi connessi all'investimento in prodotti derivati

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e ciò può comportare rischi diversi e possibilmente maggiori rispetto ai rischi associati all'investimento diretto in titoli e strumenti tradizionali. I derivati sono soggetti al rischio di liquidità, al rischio di tasso di interesse, al rischio di mercato e al rischio di inadempienza. Essi comportano anche il rischio di una valutazione impropria e il rischio che le variazioni di valore del derivato non siano perfettamente correlate con l'attività, il tasso o l'indice sottostante. Di conseguenza, il Fondo, quando investe in operazioni in derivati, può perdere più del capitale investito, con conseguente ulteriore perdita per il Fondo.

5. Processo di Gestione del Rischio

La Società impiegherà un processo di gestione del rischio che le consentirà di misurare, gestire e monitorare in modo appropriato il rischio delle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio complessivo di ciascun Comparto.

Il livello massimo totale di leva finanziaria attraverso prestiti e strumenti derivati utilizzati dal Fondo, le eventuali modifiche, la natura dei diritti concessi per il riutilizzo delle garanzie e la natura di qualsiasi garanzia concessa nell'ambito di accordi di leva finanziaria saranno, tra l'altro, divulgati attraverso i conti annuali, o attraverso il sito web del Fondo, se presente, o via e-mail e/o per posta o altro. Tali informazioni sono inoltre disponibili su richiesta durante il normale orario di lavoro in qualsiasi Giorno Lavorativo in Lussemburgo presso la sede legale del Fondo.

La Società è inoltre responsabile della gestione dei conflitti di interesse, ai sensi dell'articolo 13 della Legge AIFM.

6. Gestione e amministrazione

I. Società del Fondo

Il Fondo è gestito dalla Società, che agisce a nome e per conto del Fondo e dei suoi Sottoscrittori. La Società non può essere sciolta su iniziativa degli Investitori.

La Società è una società per azioni (*société anonyme*) costituita ai sensi della legge lussemburghese il 24 dicembre 1999 e denominata "Azimut Investments S.A.". La sede legale della Società si trova al 35, Avenue Monterey, L-2163 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Lo statuto della Società (lo "**Statuto**") è stato depositato presso il Registro del Commercio e delle Società il 21 gennaio 2000 e pubblicato nel *Mémorial* il 15 marzo 2000.

Lo Statuto è stato modificato per l'ultima volta con effetto dal 22 maggio 2020 ed è in corso di pubblicazione nella RESA.

La Società è registrata con il numero B 73.617 presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo.

Alla data del presente Prospetto, la Società agisce in qualità di società di gestione di altri fondi di investimento, il cui elenco è disponibile, su richiesta, presso la sede legale della Società.

L'oggetto sociale della Società è (i) la gestione collettiva di OICVM costituiti secondo il diritto lussemburghese o straniero, ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche o sostituzioni, nonché di altri organismi di investimento collettivo o fondi comuni di investimento di diritto lussemburghese e/o straniero che non sono inclusi in tale direttiva e (ii) la gestione collettiva di fondi di investimento alternativi costituiti secondo il diritto lussemburghese o straniero, ai sensi della Direttiva AIFM. La Società è approvata dalla CSSF come AIFM autorizzato ai sensi delle Disposizioni AIFM.

Il Fondo si qualifica come ELTIF e richiede pertanto la nomina dell'AIFM. Fatta salva la sua supervisione generale e la sua responsabilità finale, la Società agisce come AIFM ai sensi della Legge AIFM e ha la responsabilità di assicurare il rispetto da parte del Fondo della Legge AIFM e della Normativa ELTIF. In qualità di AIFM, la Società è responsabile della gestione del portafoglio e della gestione del rischio del Fondo. La Società può delegare il portafoglio o la gestione del rischio a una (1) o più entità, in conformità con le pertinenti disposizioni della Legge AIFM. Nessuna delega delle funzioni di gestione del portafoglio o della gestione del rischio può essere concessa ad un'entità i cui interessi siano in conflitto o possano essere in conflitto con quelli della Società o dei Sottoscrittori. La delega di funzioni a terzi non deve impedire l'efficacia della supervisione della Società e, in particolare, non deve impedire alla Società di agire, o al Fondo di essere gestito, nel migliore interesse dei suoi Sottoscrittori.

In particolare, la Società svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- Gestione patrimoniale del Fondo;
- Gestione del Rischio;
- Amministrazione:
 - a) servizi legali e di gestione dei fondi per il Fondo,
 - b) gestire le richieste di informazioni e le domande dei clienti,
 - c) valutazione del portafoglio e determinazione del valore delle quote,
 - d) controllo della conformità normativa,
 - e) manutenzione del registro dei Sottoscrittori,
 - f) distribuzione di dividendi, se del caso,
 - g) emissione, Riscatto e conversione di Quote,
 - h) accordi di transazione,
 - i) tenuta di registri,
- Marketing/Distribuzione
- Attività relative al patrimonio dell'AIF, vale a dire servizi necessari per adempiere ai doveri fiduciari dell'AIFM, gestione delle strutture, attività di amministrazione immobiliare, consulenza alle imprese in materia di struttura

del capitale, strategia industriale e questioni connesse, consulenza e servizi relativi alle fusioni e all'acquisto di imprese e altri servizi connessi alla gestione dell'AIF e delle società e altri attivi in cui ha investito.

La Società ha tuttavia delegato, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo finale, le funzioni di amministrazione centrale del Fondo, quali la contabilità del Fondo, il calcolo del Valore Netto di Inventario, i servizi di sottoscrizione e Riscatto e la registrazione delle Quote a BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, che supervisiona anche la consegna di tutti gli annunci, dichiarazioni, avvisi e altri documenti ai Sottoscrittori. Tutte le deleghe sono effettuate in conformità alle disposizioni dei gestori di fondi di investimento alternativi. Le informazioni sui conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe sono disponibili presso la sede legale della Società.

La Società ha stipulato con soggetti terzi accordi in base ai quali gli intermediari pagano i beni e i servizi (es. ricerca, consulenza, informatica) ricevuti dalla Società. Tutti i beni e servizi inclusi in questi accordi sono necessari per lo svolgimento dell'attività di gestione di fondi d'investimento della Società. Le condizioni contrattuali e le modalità utilizzate per tali servizi garantiscono che le operazioni effettuate per conto del Fondo non vengano mai effettuate a condizioni sfavorevoli, dato che l'intermediario si impegna ad ottenere le condizioni di "*best execution*" per la Società.

Il capitale sociale della Società al 31 dicembre 2018, interamente versato, è pari a 1.125.000 euro, rappresentato da 1.250 azioni del valore nominale di 1.000 euro cadauna.

La Società può svolgere tutte le attività direttamente o indirettamente connesse e/o ritenute utili e/o necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi, rimanendo comunque nei limiti previsti, ma nella misura più ampia consentita, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In conformità con i requisiti dell'Articolo 9.7 della Direttiva AIFM, la Società detiene fondi propri aggiuntivi che sono adeguati a coprire i potenziali rischi di responsabilità civile derivanti da negligenza professionale. Ulteriori informazioni su questa copertura possono essere ottenute presso la sede legale della Società.

II. Valutatore Esterno

La Società ha il diritto di nominare un valutatore esterno che collabori con la Società per la corretta e indipendente valutazione di parte delle attività dei Comparti in conformità con le disposizioni della Legge AIFM, come ulteriormente descritto nel Capitolo 15 "Valore Netto di Inventario".

Il valutatore esterno non deve essere collegato alla Società e deve dichiarare alla Società di essere debitamente autorizzato ad operare in qualità di valutatore esterno.

III. Distributori

La Società può nominare dei Distributori nei paesi in cui le Quote sono negoziate (i "**Distributori**"). I Distributori riceveranno il dovuto compenso. In conformità alle leggi locali dei paesi in cui le Quote sono distribuite, i Distributori possono, con l'autorizzazione della Società, agire in qualità di incaricati per conto degli Investitori. In tale ruolo, i Distributori sottoscriveranno o riscatteranno le Quote a proprio nome ma, in qualità di incaricati, agiranno per conto dell'Investitore. Detto questo, salvo quanto diversamente specificato dalla legislazione locale, gli Investitori hanno il diritto di investire direttamente nel Fondo senza ricorrere al servizio di un incaricato. Inoltre, gli Investitori che scelgono di sottoscrivere tramite un incaricato manterranno un diritto diretto alle Quote così sottoscritte.

Si precisa, tuttavia, che il paragrafo precedente non si applica nel caso in cui i servizi di nomina siano indispensabili, o addirittura obbligatori per motivi legali e regolamentari o per prassi consolidate.

Le funzioni di incaricato possono essere esercitate esclusivamente da professionisti del settore finanziario, secondo la legge lussemburghese, residenti in un paese membro del FATF. L'elenco e i dettagli degli incaricati sono disponibili presso la sede della Società.

IV. Gestore/i dell'Investimento

La Società può delegare la totalità o parte delle sue funzioni di gestione del portafoglio in relazione a ciascun Comparto a uno o più Gestori degli Investimenti, se e come meglio specificato nella scheda informativa del relativo Comparto. Ove applicabile, il nome del/i Gestore/i degli Investimenti e le commissioni da pagare a tale/i Gestore/i degli Investimenti sono indicati nelle schede tecniche del Comparto.

I diritti e gli obblighi del/i Gestore/i degli Investimenti sono dettati da uno o più contratti (il "**Contratto/i di Gestione**").

V. Consulente/i Investimenti

La Società o i Gestori degli Investimenti (se presenti) possono anche nominare uno o più Consulenti Investimenti per fornire loro consulenza sulla gestione del portafoglio di uno o più Comparti, come meglio specificato nella relativa scheda informativa del Comparto. Al fine di stabilire gli obiettivi e le politiche d'investimento di ciascun Comparto e di ricevere consulenza sull'investimento del patrimonio del Fondo, la Società può essere assistita da uno o più Consulenti Investimento.

I diritti e gli obblighi dei Consulenti Investimento sono stabiliti da uno o più "**Contratto di Consulenza agli Investimenti**".

Per i servizi resi, il/i Consulente/i d'investimento riceverà una commissione di consulenza in conformità con i termini e le condizioni stabilite dal/i "Contratto/i di Consulenza d'investimento/i".

7. Revisore del Fondo

Le relazioni finanziarie del Fondo sono sottoposte a revisione contabile da Ernst & Young, *Société coopérative* con sede legale in 35E avenue John F. Kennedy, Lussemburgo, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, nella sua qualità di Revisore del Fondo.

Il Revisore deve svolgere i compiti previsti dalla Legge e dalla Legge AIFM. In questo contesto, la funzione principale del Revisore è quella di verificare le informazioni contabili fornite nella relazione annuale.

Il Revisore è inoltre soggetto ad alcuni obblighi di rendicontazione nei confronti delle autorità di regolamentazione, come meglio descritto nelle Disposizioni AIFM e nella Legge.

8. Banca Depositaria

BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo è stata nominata Depositaria del Fondo ai sensi di un accordo scritto del 25 febbraio 2020 tra BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo e la Società che agisce per conto del Fondo.

BNP Paribas Securities Services Luxembourg è una filiale di BNP Paribas Securities Services SCA, una controllata al 100% di BNP Paribas SA. BNP Paribas Securities Services SCA è una banca autorizzata costituita in Francia come Société en Commandite par Actions (società in accomandita per azioni) con il n. 552 108 011, autorizzata dall'*Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution* (ACPR) e controllata dall'*Autorité des Marchés Financiers* (AMF), con sede legale in rue d'Antin 3, 75002 Parigi, che agisce tramite la sua filiale di Lussemburgo, con sede in 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, ed è controllata dalla CSSF.

Il Depositario svolge tre tipi di funzioni, vale a dire (i) i compiti di sorveglianza (come definiti nell'articolo 19(9) della Legge AIFM, (ii) il controllo dei flussi di cassa del Fondo (come definiti nell'articolo 19(7) della Legge AIFM e (iii) la custodia delle attività del Fondo (come definiti nell'articolo 19(8) della Legge AIFM).

Nell'ambito dei suoi compiti di sorveglianza, il Depositario è tenuto a:

- (1) garantire che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il riscatto e l'annullamento delle Quote effettuati per conto del Fondo siano effettuati in conformità alla Legge AIFM o al Regolamento di Gestione del Fondo,
- (2) garantire che il valore delle Quote sia calcolato in conformità alla Legge AIFM e al Regolamento di Gestione del Fondo,
- (3) eseguire le istruzioni della Società che agisce per conto del Fondo, a meno che non siano in contrasto con la Legge AIFM o con il Regolamento di Gestione del Fondo,
- (4) garantire che nelle transazioni che coinvolgono il patrimonio del Fondo, il corrispettivo sia rimesso al Fondo entro i consueti limiti di tempo;
- (5) assicurare che le entrate del Fondo siano assegnate in conformità con la Legge AIFM e il suo Regolamento di Gestione.

L'obiettivo primario del Depositario è quello di proteggere gli interessi dei Sottoscrittori, che prevalgono sempre su qualsiasi interesse commerciale.

Nel caso in cui sorgano conflitti di interesse, il Depositario si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per risolvere tali conflitti di interesse in modo equo (tenendo conto dei suoi rispettivi obblighi e doveri) e per garantire che il Fondo e i Sottoscrittori siano trattati in modo equo.

Il Depositario può delegare a soggetti terzi la custodia del patrimonio del Fondo alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicabili e dalle disposizioni del contratto di deposito. Il processo di nomina di tali delegati e la loro continua supervisione segue i più elevati standard di qualità, compresa la gestione di qualsiasi potenziale conflitto di interessi che dovesse sorgere da tale nomina. Tali delegati devono essere soggetti ad un'efficace regolamentazione prudenziale (inclusi i requisiti patrimoniali minimi, la vigilanza nella giurisdizione interessata e la revisione contabile periodica esterna) per la custodia degli strumenti finanziari. La responsabilità del Depositario non è influenzata da tali deleghe.

La Società, agendo per conto del Fondo, può liberare il Depositario dai suoi obblighi con un preavviso scritto di novanta (90) giorni al Depositario. Allo stesso modo, il Depositario può dimettersi dalle proprie funzioni con novanta (90) giorni di preavviso scritto alla Società. In tal caso, deve essere designato un nuovo depositario per svolgere i compiti e assumere le responsabilità del Depositario, come definito nell'accordo firmato a tal fine. La sostituzione del Depositario deve avvenire entro due mesi.

9. Amministratore, responsabile del registro e agente di trasferimento

- I. Ai sensi di un contratto di amministrazione centrale (il "**Contratto di Amministrazione Centrale**"), la Società ha nominato BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, come Amministratore, responsabile del registro e agente di trasferimento del Fondo (l'"**Amministratore**").
- II. BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, si occupa dell'elaborazione dell'emissione e del Riscatto delle Quote e dei relativi accordi di regolamento, della tenuta del registro dei Sottoscrittori del Fondo, del calcolo del Valore Netto di Inventario, della tenuta dei registri, della verifica della qualifica di Investitori Ammessi e di altre funzioni generali, come meglio descritto nel Contratto di Amministrazione Centrale.
- III. L'Amministratore non sarà responsabile delle decisioni d'investimento relative al Fondo né delle conseguenze di tali decisioni d'investimento sul rendimento del Fondo e non è responsabile del controllo della conformità degli investimenti del Fondo alle norme contenute nel suo Regolamento di Gestione e/o nel Prospetto e/o in qualsiasi accordo di gestione degli investimenti concluso tra il Fondo/la Società e qualsiasi gestore/gestori degli investimenti.
- IV. Il Contratto di Amministrazione Centrale prevede che lo stesso resterà in vigore per un periodo indeterminato e che potrà essere risolto da ciascuna delle parti in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 90 giorni.
- V. In considerazione dei servizi resi, l'Amministratore riceve un compenso come dettagliato nella sezione 18 del presente Prospetto.
- VI. L'Amministratore può subappaltare tutte o parte delle sue funzioni ad uno o più subappaltatori che, in considerazione delle funzioni da delegare, devono essere qualificati e competenti per svolgerle. La responsabilità dell'Amministratore non è influenzata da tale subappalto.
- VII. L'Amministratore non sarà responsabile del contenuto del presente Prospetto e non sarà responsabile di informazioni insufficienti, fuorvianti o scorrette contenute nel presente Prospetto.

10. Diritti dei Sottoscrittori

Le Quote sono riservate esclusivamente agli Investitori Ammessi.

Ogni Investitore Ammesso, sia esso una persona fisica o giuridica, può diventare un Sottoscrittore e può acquistare una o più Quote dei vari Comparti pagando il prezzo di sottoscrizione calcolato sulla base e secondo le modalità indicate nei capitoli 12 "Emissioni di Quote e Prezzo di Sottoscrizione" e 15 "Valore Netto di Inventario" e nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I.

Gli Investitori Retail possono investire nel Fondo se rispettano lo status di Investitori Ammessi. Tuttavia, se il Portafoglio di Strumenti Finanziari di un potenziale Investitore Retail non supera i 500.000 EUR, egli non sarà autorizzato ad investire nel Fondo, tranne se la percentuale del Portafoglio di Strumenti Finanziari di tale potenziale Investitore Retail da investire in ELTIF non supera il 10% e se l'importo minimo investito da tale Investitore Retail in uno o più ELTIF non è inferiore a 10.000 EUR. In caso di offerta o collocamento diretto di Quote del Fondo a un Investitore Retail, la Società o il Distributore devono ottenere informazioni in merito a quanto segue:

- a) la conoscenza e l'esperienza dell'Investitore Retail nel campo degli investimenti rilevanti per il Fondo;
- b) la situazione finanziaria dell'Investitore Retail, compresa la capacità dell'investitore di sostenere le perdite;
- c) gli obiettivi d'investimento dell'Investitore Retail, compreso l'orizzonte temporale dell'investitore.

Gli accordi di distribuzione copriranno l'obbligo del Distributore di effettuare un test di idoneità a ciascun Investitore Retail.

Il potenziale Investitore Retail avrà la responsabilità di fornire alla Società o al Distributore informazioni accurate sul proprio Portafoglio di Strumenti Finanziari e sugli investimenti nel Fondo e in altri ELTIF.

Gli Investitori Retail hanno il diritto di annullare il loro Impegno senza alcuna penale entro due (2) settimane dalla data in cui hanno presentato il loro Contratto di Sottoscrizione.

Nonostante l'ammissione di un Sottoscrittore da parte della Società, il Sottoscrittore deve soddisfare lo status di Investitore Ammesso, i requisiti AML/CTF, le disposizioni in materia di scambio fiscale che coinvolgono i CRS (come definiti nel presente documento) e le disposizioni di *Foreign Account Tax Compliance* del FATCA (*Hiring Incentives to Restore Employment Act*) degli Stati Uniti.

I Sottoscrittori hanno diritto alla proprietà del patrimonio del Fondo. Sottoscrivendo le Quote, i Sottoscrittori accettano i termini del Prospetto e del Regolamento di Gestione, nonché le eventuali modifiche dello stesso (subordinatamente al diritto di Riscatto gratuito di un mese che potrebbe essere concesso dall'autorità di regolamentazione lussemburghese in caso di modifiche sostanziali del Prospetto o del Regolamento di Gestione).

Per ogni Comparto, ciascuna delle Quote è indivisibile. I comproprietari, così come i rimanenti e gli usufruttuari delle Quote saranno rappresentati da un unico soggetto per i rapporti con la Società e il Depositario. I diritti delle Quote non possono essere esercitati se non sono soddisfatte le suddette condizioni.

Un Investitore o un suo successore non può chiedere che il Fondo sia liquidato o diviso.

Non si tengono assemblee generali annuali dei Sottoscrittori.

11. Classi di Quote

Il Consiglio può decidere di emettere diverse Classi all'interno di ciascun Comparto, come meglio specificato nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I.

Questi tipi di Quote possono variare in termini di tasso di commissione, valuta di riferimento, politica di copertura, tipo di Investitori (o in termini di altre caratteristiche distintive).

Le Quote saranno emesse solo in forma registrata e non saranno emessi certificati di Quota per gli Investitori.

12. Emissione di Quote e Prezzo di Sottoscrizione

Investendo nel Fondo, gli investitori confermano di aver ricevuto copia del Regolamento di Gestione, del più recente bilancio certificato, del più recente Prospetto, del Contratto di Sottoscrizione e dei documenti in esso incorporati per riferimento.

Gli impegni per le sottoscrizioni di Quote dei vari Comparti possono essere accettati dalla Società in qualsiasi Giorno Lavorativo, a partire dal Primo Giorno Closing a fino al Giorno Finale Closing, come ulteriormente dettagliato nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I.

Le sottoscrizioni dirette di Quote dei vari Comparti possono essere effettuate in qualsiasi Giorno di Sottoscrizione, a partire dal Primo Giorno di Sottoscrizione fino al Giorno Finale di Sottoscrizione, come meglio specificato nella relativa scheda informativa del Comparto.

Gli impegni per le sottoscrizioni e/o le sottoscrizioni dirette possono essere trattati tramite l'Agente di Trasferimento in conformità con le disposizioni specificate nella scheda informativa del relativo Comparto nell'Appendice I.

La Società può nominare altre istituzioni per ricevere gli Accordi di Sottoscrizione, da trasmettere all'Agente di Trasferimento per l'elaborazione.

Gli Investitori riceveranno, all'atto dell'ammissione al Fondo (e al relativo Comparto), una conferma scritta dell'Impegno o dell'importo della sottoscrizione (a seconda dei casi), comprendente, tra l'altro, informazioni relative all'importo investito, all'importo delle commissioni applicate (totale e singole voci), alla classe di Quote assegnate, al numero di Quote assegnate, al valore della quota sottoscritta).

Eventuali tasse di sottoscrizione, commissioni e spese sono a carico dell'Investitore. Le eventuali commissioni di sottoscrizione sono normalmente rimosse dai Distributori, dalla Società o dall'Agente di Trasferimento, su istruzione della Società.

I. Periodo di Offerta e successiva tempistica

Salvo quanto diversamente stabilito dalla Società a sua esclusiva e assoluta discrezione o se diversamente indicato nella scheda informativa del Comparto, le domande di sottoscrizione possono essere presentate durante il Periodo di Offerta Iniziale specificato per ciascuna Classe nella relativa scheda informativa del Comparto di cui all'Appendice I (il "**Periodo di Offerta Iniziale**"). Qualsiasi Periodo di Offerta Iniziale può essere esteso o terminato anticipatamente dal Consiglio che agisce a sua esclusiva discrezione, a condizione che gli Investitori siano debitamente informati di tale decisione. Il Consiglio si riserva il diritto di lanciare il relativo Comparto in una data successiva.

Ogni Comparto ha una durata specificata nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I. La Società può decidere a sua discrezione di estendere la durata di ogni Comparto secondo i termini specificati nella relativa scheda tecnica del Comparto in Appendice I, al fine di garantire la cessione del patrimonio del relativo Comparto nel migliore interesse dei Sottoscrittori.

Salvo quanto diversamente previsto nella scheda informativa del relativo Comparto nell'Appendice I, gli Investitori possono essere ammessi come Sottoscrittori del relativo Comparto a partire dal primo Giorno di Sottoscrizione o dal Primo Giorno Closing (rispettivamente la prima Richiesta di Capitale) (a seconda dei casi) del relativo Comparto e, nella misura in cui ciò sia applicabile, a una o più chiusure successive (rispettivamente, Richieste di Capitale) o ulteriori Giorni di Sottoscrizione (se presenti) a discrezione della Società, per un periodo massimo di dodici (12) mesi dopo il Primo Giorno di Sottoscrizione o il Primo Giorno di Chiusura (a seconda dei casi) del relativo Comparto (il "**Periodo di Sottoscrizione**"). Fermo restando quanto sopra, la Società può decidere che il Giorno di Sottoscrizione Finale o il Giorno Finale Closing (a seconda dei casi), che segna la fine del Periodo di Sottoscrizione, si terrà in una data anteriore, come la Società potrà stabilire a sua esclusiva discrezione.

Il Periodo d'Investimento dei Comparti è specificato nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I e può essere prorogato dalla Società per un ulteriore periodo, come specificato nella relativa scheda del Comparto nell'Appendice I.

II. Emissione di Quote Iniziale

Le Quote saranno assegnate il Primo Giorno di Sottoscrizione o qualsiasi altro Giorno di Sottoscrizione o a seguito di una Richiesta di Capitale, secondo quanto stabilito dalla Società al prezzo di sottoscrizione iniziale specificato nella scheda informativa del relativo Comparto nell'Appendice I (il "**Prezzo di Sottoscrizione Iniziale**"), più le eventuali commissioni e spese di sottoscrizione applicabili.

Qualora la Società ritenga che non sia nell'interesse degli Investitori o commercialmente conveniente procedere al lancio di un Comparto, essa può decidere a sua esclusiva e assoluta discrezione di prolungare il Periodo di Offerta Iniziale del/i Comparto/i interessato/i o di non emettere alcuna Quota.

III. Prezzo di Sottoscrizione Iniziale

Il prezzo di sottoscrizione iniziale per Quota di ciascuna Classe è il Prezzo di Sottoscrizione Iniziale come determinato dalla Società, più eventuali commissioni e spese di sottoscrizione applicabili, a cui la Società o i Distributori possono rinunciare a loro assoluta discrezione, e/o le normali spese di negoziazione, come ulteriormente indicato nella scheda informativa del relativo Comparto nell'Appendice I. Il Prezzo di Sottoscrizione Iniziale è reso disponibile presso la sede legale della Società.

IV. Sottoscrizione Iniziale Minima e importi di partecipazione

Fatti salvi i requisiti minimi di investimento previsti dal Regolamento ELTIF, il Consiglio fisserà e rinuncerà, a sua esclusiva discrezione, un importo minimo di investimento iniziale e un importo minimo di partecipazione continuativa per Classe in ogni Comparto per ogni Sottoscrittore registrato, da specificare nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I.

V. Metodi di comunicazione

Per la richiesta di Quote di qualsiasi Classe da parte di un Investitore, il Contratto di Sottoscrizione originale deve pervenire all'Amministratore. Le richieste successive, se disponibili, di Quote possono essere inviate tramite il mezzo indicato nel pacchetto di sottoscrizione più recente (una copia del quale può essere ottenuta su richiesta dalla Società o dall'Amministratore) e devono pervenire all'Amministratore in qualità di agente incaricato dei trasferimenti del Fondo prima del termine applicabile specificato nella relativa scheda informativa del Comparto di cui all'Appendice I.

VI. Sottoscrizioni successive

Salvo quanto diversamente previsto nella scheda informativa del relativo Comparto di cui all'Appendice I, durante il Periodo di Sottoscrizione possono essere presentate ulteriori richieste di sottoscrizione o impegni durante il Periodo di Sottoscrizione nei Giorni di Sottoscrizione specificati nella scheda informativa del relativo Comparto di cui all'Appendice I per la Classe interessata (o in altri giorni stabiliti di volta in volta dal Consiglio), fatti salvi gli obblighi di preavviso eventualmente specificati nella scheda informativa del relativo Comparto di cui all'Appendice I. La Società può sospendere in generale, o in relazione a una o più giurisdizioni specifiche in cui vengono offerte le Quote, l'emissione di nuove Quote di qualsiasi Comparto o Classe in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione e nella misura applicabile.

La Società può stabilire e rinunciare a sua discrezione a un importo minimo di sottoscrizione successivo, da specificare nella scheda informativa del relativo Comparto nell'Appendice I.

La Società ha la facoltà di chiudere i Comparti per le sottoscrizioni e/o gli Impegni come ritiene opportuno.

VII. Frazioni di Quota

Le frazioni di quota possono essere emesse fino a tre decimali.

VIII. Requisiti di preavviso

Il Consiglio può, a sua discrezione, rifiutare di accettare eventuali Accordi di Sottoscrizione ricevuti dopo i relativi termini, come specificato nella scheda informativa del relativo Comparto nell'Appendice I.

IX. Prezzo di Sottoscrizione per Quota

Dopo il Primo Giorno di Sottoscrizione, il prezzo di sottoscrizione per Quota di ciascuna Classe (il "**Prezzo di Sottoscrizione**") corrisponderà al prezzo di sottoscrizione, se del caso, maggiorato dell'eventuale commissione di sottoscrizione iniziale e delle eventuali spese di sottoscrizione, se e come specificato nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I. La Società può inoltre decidere, a sua assoluta discrezione, di addebitare agli investitori successivi le commissioni già sostenute per il Fondo in misura proporzionale (come definito nella scheda informativa di ciascun Comparto pertinente), in aggiunta al Prezzo di Sottoscrizione.

Ai sensi del Regolamento di Gestione, la Società ha facoltà di aumentare il Prezzo di Sottoscrizione per Quota mediante l'aggiunta di adeguati oneri fiscali e di vendita. I dettagli di tali oneri e spese di sottoscrizione saranno indicati nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I.

Se le Quote sono emesse in base a un approccio basato su un impegno, la determinazione del Prezzo di Sottoscrizione e la relativa procedura di perequazione (se del caso) saranno specificate per ogni Comparto nella relativa scheda informativa nell'Appendice I.

X. Pagamento del Prezzo di Sottoscrizione Iniziale e del Prezzo di Sottoscrizione

Il Prezzo di Sottoscrizione Iniziale e/o il Prezzo di Sottoscrizione delle Quote devono essere ricevuti in fondi liquidati dal Depositario o dal suo/i agente/i (se presente/I) nella Valuta di Riferimento della Classe interessata non oltre le date applicabili specificate (come previsto nella scheda informativa del relativo Comparto nell'Appendice I o nella Richiesta di Capitale, a seconda dei casi).

Salvo quanto diversamente specificato nella scheda informativa del relativo Comparto nell'Appendice I, non saranno pagati interessi sui pagamenti ricevuti prima delle rispettive scadenze.

In caso di investitori che violino i rispettivi obblighi di pagamento nei confronti della Società, essi non saranno ammessi come Sottoscrittori di Quote (nella misura in cui ciò sia applicabile) o saranno soggetti ad alcune misure di rimedio, come ulteriormente previsto nella relativa scheda informativa del Comparto di cui all'Appendice I. Fatto salvo quanto sopra, la Società ha il diritto di richiedere il risarcimento sia in via giudiziale che extragiudiziale dei danni subiti in relazione all'inadempimento degli obblighi di pagamento. L'investitore inadempiente è inoltre tenuto a riscattare al Fondo o alla Società le commissioni e i costi direttamente sostenuti dal Fondo o dalla Società in relazione all'inadempienza.

La Società può, a sua discrezione e in conformità al Regolamento di Gestione e ai requisiti minimi di investimento previsti dal Regolamento ELTIF, accettare titoli conformi alla politica di investimento del/i Comparto/i interessato/i, in cambio del pagamento degli Impegni, se ritenuto nell'interesse dei Sottoscrittori.

Per tutti i titoli accettati come pagamento di Impegni o sottoscrizioni, nella misura richiesta dalla legge o dalle autorità di regolamentazione, la Società richiederà una relazione di valutazione al Revisore che indichi la quantità, la denominazione e il metodo di valutazione adottato per tali titoli. La relazione stabilirà anche il valore totale dei titoli espressi nella valuta iniziale e in quella del Comparto. Il tasso di cambio applicabile sarà l'ultimo tasso di cambio disponibile. I titoli accettati come pagamento per impegni o sottoscrizioni sono valutati in conformità alle disposizioni pertinenti del capitolo 15 "Valore Netto di Inventario". La Società si riserva il diritto di rifiutare i titoli in cambio del pagamento delle sottoscrizioni, a sua discrezione e senza giustificazione.

Le eventuali spese sostenute in relazione ad un contributo in natura dei titoli saranno a carico del Sottoscrittore.

XI. Accettazione delle Sottoscrizioni

La Società si riserva il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi sottoscrizione in tutto o in parte. Nella misura in cui un Investitore è soggetto a restrizioni o limitazioni agli investimenti, queste devono essere comunicate al momento della presentazione delle domande.

XII. Sospensione delle Sottoscrizioni

La Società sospenderà l'emissione di Quote di qualsiasi Comparto o Classe ogniqualvolta venga sospesa la determinazione del Valore Netto di Inventario di tale Comparto o Classe. La Società può inoltre sospendere l'offerta di Quote in qualsiasi momento o di volta in volta, in generale o in relazione a una o più giurisdizioni in cui le Quote sono offerte.

XIII. Irrevocabilità delle Sottoscrizioni

Fatto salvo il diritto degli Investitori Retail di richiedere la cancellazione del loro Impegno e del Contratto di Sottoscrizione in conformità alle disposizioni dell'articolo 10 del presente Prospetto, qualsiasi Contratto di Sottoscrizione sarà irrevocabile e non potrà essere revocato da nessun Investitore in nessuna circostanza.

XIV. Normativa lussemburghese contro il riciclaggio di denaro e la prevenzione del finanziamento del terrorismo

Ai sensi delle norme internazionali e delle leggi e regolamenti lussemburghesi (tra cui, ma non solo, la legge del 12 novembre 2004 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e successive modifiche) nonché le circolari dell'autorità di vigilanza, sono stati imposti obblighi a tutti i professionisti del settore finanziario per prevenire l'utilizzo di organismi di investimento collettivo a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. In conseguenza di tali disposizioni, il responsabile del registro di un organismo di investimento collettivo lussemburghese deve accertare l'identità degli Investitori. Di conseguenza, l'Amministratore richiederà agli Investitori, in base al suo approccio basato sui rischi, di fornire una prova dell'identità. In ogni caso, l'Amministratore richiederà, in qualsiasi momento, documentazione supplementare per conformarsi ai requisiti legali e regolamentari applicabili.

Tali informazioni devono essere raccolte solo per motivi di conformità e non devono essere divulgate a persone non autorizzate, a meno che non sia richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

In caso di ritardo o di mancata presentazione dei documenti richiesti da parte dell'Investitore, gli Accordi di Sottoscrizione non potranno essere accettati e, in caso di richiesta di Riscatto (se presente), il pagamento dei proventi del Riscatto e/o dei dividendi non potrà essere evaso. Né il Fondo / la Società, né l'Amministratore hanno alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata elaborazione delle operazioni a causa della mancata o incompleta documentazione fornita dall'Investitore o dal sottoscrittore.

Ai sensi dell'approccio basato sui rischi dell'Amministratore, i Sottoscrittori possono essere invitati a fornire di volta in volta documenti di identificazione aggiuntivi o aggiornati in conformità con gli obblighi di due diligence per la clientela in corso ai sensi delle leggi e dei regolamenti pertinenti.

Di volta in volta, ai Sottoscrittori può essere richiesto di fornire documenti di identificazione aggiuntivi o aggiornati in conformità con gli obblighi di due diligence dei clienti in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti.

Qualora le Quote siano sottoscritte tramite un intermediario che agisce per conto dei propri clienti, saranno intraprese misure di due diligence rafforzate in conformità all'Articolo 3 del Regolamento CSSF n. 12-02.

13. Riscatto o trasferimento di Quote

In conformità alla Normativa ELTIF e fatte salve le disposizioni del presente Prospetto, un Sottoscrittore non può, di propria iniziativa, richiedere al Fondo di riscattare le proprie Quote prima della scadenza di ciascun Comparto interessato. A partire dal giorno successivo alla scadenza di ciascun Comparto, gli investitori possono richiedere il riscatto di tutte o di una parte delle loro Quote.

In deroga a quanto sopra, la Società può decidere, in relazione a qualsiasi Comparto, di prevedere la possibilità per i Sottoscrittori di richiedere il Riscatto anticipato delle loro Quote, in conformità alla Normativa ELTIF e come descritto, se del caso, nella relativa scheda informativa del Comparto.

Il Fondo deve riscattare le Quote su base obbligatoria qualora un Sottoscrittore cessi di essere, o risulti non essere, un Investitore Ammesso o non rispetti le limitazioni FATCA, i requisiti KYC, i requisiti AML/CTF o una qualsiasi delle disposizioni del presente Prospetto.

Non può essere effettuata alcuna distribuzione per il Riscatto di Quote in conseguenza della quale il capitale del Fondo scenda al di sotto dell'importo minimo di capitale richiesto dalla legge applicabile.

Fatte salve le restrizioni previste nel presente Prospetto e nelle relative schede informative del Comparto di cui all'Appendice I in relazione ai riscatti di Quote dopo la scadenza del Comparto, le domande di Riscatto dovranno rispettare la seguente procedura.

I. Procedura di Riscatto

Le Quote possono (fatte salve le disposizioni della relativa scheda informativa del Comparto di cui all'Appendice I) essere riscattate al Valore Netto di Inventario per Quota determinato al giorno di Riscatto (il "**Giorno di Riscatto**") in relazione al quale è stata accettata la richiesta di riscatto. Se il valore della partecipazione di un Sottoscrittore nel relativo Giorno di Riscatto è inferiore all'importo fisso che il Sottoscrittore ha chiesto di riscattare, si riterrà che il Sottoscrittore abbia richiesto il Riscatto di tutte le sue Quote.

Le domande di Riscatto devono essere inviate all'Agente di Trasferimento o ad altri istituti designati a tal fine, conformemente alle disposizioni specificate nella relativa scheda informativa del Comparto di cui all'Appendice I. Le domande valide devono specificare il numero di Quote da riscattare e il relativo Comparto e la classe di Quote da riscattare.

Si richiama l'attenzione degli Investitori sul fatto che il Prezzo di Riscatto (come definito di seguito) e quindi i proventi del Riscatto pagabili al momento del Riscatto possono essere influenzati dalle fluttuazioni di valore degli investimenti sottostanti del Comparto durante il periodo tra la presentazione di una richiesta di Riscatto e la data di calcolo del Prezzo di Riscatto.

II. Requisiti di notifica

La Società, salvo diversa decisione a sua discrezione, rifiuterà di accettare qualsiasi richiesta di Riscatto ricevuta dopo il termine ultimo di Riscatto entro il quale tale richiesta è dovuta, come specificato nella scheda informativa del relativo Comparto nell'Appendice I. Tali richieste saranno trattate il successivo Giorno di Riscatto.

III. Importo minimo di partecipazione

La Società può decidere in qualsiasi momento di riscattare obbligatoriamente tutte le Quote da qualsiasi Sottoscrittore la cui partecipazione sia inferiore all'importo minimo di partecipazione specificato nella scheda informativa del relativo Comparto nell'Appendice I. Prima di tale Riscatto o conversione obbligatoria, ciascun Sottoscrittore interessato riceverà un preavviso di un mese per aumentare la sua partecipazione al di sopra dell'importo minimo di partecipazione applicabile al Valore Netto di Inventario per Quota.

IV. Tassa di riscatto

In ogni Classe di ogni Comparto, una commissione di Riscatto dovuta al Comparto, come indicato nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I, può essere addebitata o rinunciata, in tutto o in parte, a discrezione della Società, come specificato nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I.

V. Prezzo di Riscatto per Quota

Fatte salve le eventuali restrizioni previste nella scheda informativa del relativo Comparto in Appendice, in particolare per quanto riguarda la potenziale natura chiusa di qualsiasi Comparto fino alla sua scadenza, il prezzo di Riscatto per Quota di ciascuna Classe (il "**Prezzo di Riscatto**") è il Valore Netto di Inventario per Quota di tale Classe determinato al Giorno di Riscatto in cui la richiesta di Riscatto è stata accettata, ridotto di qualsiasi tassa di riscatto, commissione, tassa e imposta di bollo applicabili.

VI. Pagamento dei ricavi del Riscatto

Il pagamento dei ricavi di Riscatto sarà normalmente effettuato al Sottoscrittore registrato a seguito della richiesta di riscatto, a condizione che tutta la relativa documentazione originale di Riscatto sia stata ricevuta dall'Agente di Trasferimento. I proventi del Riscatto saranno pagati mediante bonifico bancario nella valuta di riferimento del Comparto o della Classe (se diversa) entro il numero di Giorni Lavorativi - come indicato nella relativa scheda informativa di ciascun Comparto - in seguito al calcolo del Valore Netto di Inventario di Inventario applicabile per stabilire l'importo del riscatto, salvo diversa disposizione della relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I.

VII. Sospensione del Riscatto

Il Riscatto di Quote di qualsiasi Comparto o Classe sarà sospeso ogni qualvolta la determinazione del Valore Netto di Inventario di tale Comparto o Classe sarà sospesa.

Fatte salve le eventuali restrizioni previste nella scheda informativa del relativo Comparto in Appendice, in particolare per quanto riguarda la potenziale natura chiusa di qualsiasi Comparto fino alla sua scadenza, la Società può, nel caso in cui l'importo della richiesta di riscatto sia pari o superiore al 10% del Valore Netto di Inventario del Comparto in questione e qualora la Società ritenga che il Riscatto possa essere pregiudizievole per gli interessi degli altri Sottoscrittori nel loro insieme, se necessario, si riservano il diritto di sospendere la richiesta di Riscatto o di dichiarare che parte o tutte le quote da riscattare saranno differite pro rata temporis per un periodo che la Società ritiene sia nel migliore interesse del Fondo. Tuttavia, nel frattempo, la richiesta di Riscatto può essere revocata gratuitamente dal Sottoscrittore. Qualsiasi richiesta di Riscatto ricevuta dalla Società durante la sospensione sarà soddisfatta a partire dal successivo Giorno di Riscatto dopo che la sospensione è stata revocata utilizzando il relativo Valore Netto di Inventario in quel Giorno di Riscatto (fatto salvo l'eventuale obbligo di notifica applicabile), a meno che la richiesta non sia stata ritirata prima di quel giorno.

VIII. Irrevocabilità delle Richieste di Riscatto

In circostanze normali, salvo in caso di sospensione della determinazione del Valore Netto di Inventario del relativo Comparto o Classe o di rinvio della richiesta di un Sottoscrittore, le richieste di riscatto di Quote sono irrevocabili e non possono essere ritirate da alcun Sottoscrittore. In caso di sospensione, i Sottoscrittori del relativo Comparto o Classe, che hanno presentato una richiesta di riscatto delle loro Quote, possono comunicare per iscritto alla Società la loro intenzione di ritirare la loro richiesta. Inoltre, la Società può, a sua discrezione, tenendo debitamente conto del principio della parità di trattamento tra i Sottoscrittori, decidere di accettare il ritiro di una richiesta di riscatto.

IX. Riscatto obbligatorio

La Società avrà il diritto di riscattare obbligatoriamente le Quote di un Sottoscrittore qualora il Valore Netto di Inventario delle sue Quote sia inferiore all'importo minimo di partecipazione iniziale indicato nella scheda informativa del relativo Comparto nell'Appendice I e dopo aver dato un mese di preavviso al Sottoscrittore per aumentare la sua partecipazione al di sopra dell'importo minimo di partecipazione applicabile.

La Società avrà il potere di imporre o allentare le restrizioni su qualsiasi Quota o Comparto (ad eccezione di eventuali restrizioni al trasferimento di Quote, ma anche l'obbligo di emettere Quote solo in forma registrata), ma non necessariamente su tutte le Quote dello stesso Comparto, come può ritenere necessario al fine di garantire che nessuna Quota del Fondo o nessuna Quota di qualsiasi Comparto del Fondo sia acquistata o detenuta da o per conto di:

- a) qualsiasi soggetto in violazione della legge o dei requisiti di qualsiasi paese o autorità governativa o regolamentare (se la Società avrà stabilito che la Società, il Comparto, qualsiasi consulente d'investimento, qualsiasi gestore di investimenti, qualsiasi Sottoscrittore o qualsiasi Soggetto Collegato (come definito nei Regolamenti di Gestione) subirà qualsiasi svantaggio a seguito di tale violazione), o
- b) qualsiasi soggetto in circostanze che, a giudizio della Società, potrebbero far sì che la Società, il Fondo, qualsiasi consulente agli investimenti, qualsiasi gestore di investimenti o i Sottoscrittori incorrano in qualsiasi responsabilità fiscale o subiscano qualsiasi altro svantaggio pecuniario che non avrebbero dovuto sostenere o subire in altro modo, compreso l'obbligo per il Fondo, la Società, qualsiasi consulente agli investimenti o qualsiasi gestore di investimenti di registrarsi ai sensi di qualsiasi titolo o investimento o di leggi o requisiti simili di qualsiasi paese o autorità, o di pratiche di *market timing* e/o di *late trading*, o
- c) qualsiasi soggetto che, a giudizio della Società, non si qualifica come Investitore Ammesso.

La Società ha il potere di riscattare obbligatoriamente le Quote nelle circostanze di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

La Società ha inoltre il diritto di riscattare obbligatoriamente tutte le Quote di un Sottoscrittore:

- a) nel caso in cui un Sottoscrittore abbia trasferito o tentato di trasferire una parte delle sue Quote in violazione del Prospetto e/o del Regolamento di Gestione; o
- b) in cui una qualsiasi delle dichiarazioni o garanzie fatte da un Sottoscrittore in relazione all'acquisizione di Quote non era vera quando è stata fatta o ha cessato di esserlo; o
- c) qualora un Sottoscrittore (i) abbia presentato un'istanza volontaria di fallimento; (ii) sia stato dichiarato fallito o insolvente, o sia stato oggetto di una sentenza di fallimento o di insolvenza, o sia stato oggetto di

un'ordinanza restrittiva, in una procedura di fallimento o di insolvenza; (iii) abbia presentato un'istanza o una risposta per ottenere una riorganizzazione, un concordato, la messa a concordato, il riadeguamento, la liquidazione, lo scioglimento o un'analoga misura correttiva ai sensi di una normativa, di una legge o di un regolamento; (iv) ha presentato una risposta o un'altra memoria che ammette o non contesta le accuse sostanziali di una pretesa presentata contro di lui in un procedimento di questo tipo; o (v) ha chiesto, acconsentito o tollerato la nomina di un amministratore fiduciario, curatore fallimentare o liquidatore di tale Sottoscrittore o di tutte o di una parte sostanziale delle proprietà del Sottoscrittore; o

- d) in qualsiasi altra circostanza in cui la Società determini a sua assoluta discrezione che tale riscatto obbligatorio eviterebbe svantaggi materiali legali, pecuniari, fiscali, economici, patrimoniali, amministrativi o di altro tipo per il Fondo.

X. Trasferimento di Quote

Le Quote acquistate dagli Investitori possono essere trasferite ad altri Investitori o a terzi per l'intera durata del Fondo, comprese le eventuali proroghe. Il trasferimento delle Quote è subordinato alla preventiva autorizzazione della Società. L'investitore venditore può vendere le Quote da vendere a condizione che: (i) soddisfino i requisiti necessari per essere considerati Investitori Ammessi del Fondo e (ii) la Società abbia approvato il trasferimento. La procedura è disponibile presso l'indirizzo legale della Società e di eventuali Distributori.

14. Conversioni

La conversione tra i Comparti e/o le Classi di Quote non sarà possibile.

15. Valore Netto di Inventario

Per ciascun Comparto, il Valore Netto di Inventario di ciascuna Quota di ciascuna Classe è stabilito dall'Amministratore, secondo un calendario stabilito nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I, a meno che non si verifichino circostanze eccezionali di cui al capitolo 16 "Sospensione del calcolo, della sottoscrizione e del riscatto del Valore Netto di Inventario" di seguito riportato.

Il Valore Netto di Inventario per Quota è indicato nella valuta di riferimento della Classe di appartenenza.

Il Valore Netto di Inventario per Quota si ottiene dividendo il patrimonio netto attribuibile alla relativa Classe per il numero di Quote in circolazione di tale Classe.

Definizione dei patrimoni

La Società stabilirà il patrimonio netto totale per ogni Comparto.

Il Fondo costituisce un'unica entità. Tuttavia, va notato che nelle relazioni tra i Sottoscrittori, ogni Comparto è considerato come un'entità separata composta da un gruppo di attività separate con obiettivi propri e rappresentata da una o più Classi separate. Inoltre, nei confronti di terzi, e più precisamente nei confronti dei creditori del Fondo, ogni Comparto è responsabile in via esclusiva dei propri impegni.

Al fine di stabilire i diversi gruppi di patrimoni netti:

- a) il patrimonio di ciascun Comparto è valutato ad ogni Giorno di Valutazione, come definito nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I, come segue;
- b) all'interno di qualsiasi Comparto, la Società può decidere di emettere Classi soggette a diversi termini e condizioni, tra cui, a titolo esemplificativo, Classi soggette a (i) una specifica policy di distribuzione che dà diritto ai detentori di dividendi o a nessuna distribuzione, (ii) specifiche spese di sottoscrizione e di riscatto, (iii) una specifica struttura di commissioni (iv) una specifica policy di copertura e/o (v) altre caratteristiche distinte;
- c) i proventi netti derivanti dall'emissione di Quote di una Classe in relazione a uno specifico Comparto devono essere iscritti nei libri contabili del Fondo per tale Classe e le attività e passività e i redditi e le spese ad esse attribuibili sono applicati a tale Classe, fatte salve le disposizioni di seguito riportate;
- d) qualora un reddito o un'attività derivi da un'altra attività, tale reddito o attività è applicato nei libri contabili del Fondo allo stesso Comparto o alla stessa Classe dell'attività da cui è stato derivato e ad ogni rivalutazione di un'attività, l'aumento o la diminuzione di valore è applicato al relativo Comparto o alla relativa Classe;
- e) qualora il Comparto sostenga una passività relativa a qualsiasi attività di un particolare Comparto o Classe o a qualsiasi azione intrapresa in relazione a un'attività di un particolare Comparto o Classe, tale passività è attribuita al relativo Comparto o Classe;
- f) se una qualsiasi attività o passività del Comparto non può essere considerata attribuibile a un particolare Comparto o Classe, tale attività o passività sarà attribuita a tutti i Comparti o Classi proporzionalmente ai rispettivi Valori Patrimoniali Netti, o in altra maniera che la Società, agendo in buona fede, potrà decidere; and
- g) al momento del pagamento delle distribuzioni ai detentori di qualsiasi Classe, il Valore Netto di Inventario di tale Classe sarà ridotto dell'importo di tali distribuzioni.

Il patrimonio di ciascun Comparto è valutato ad ogni Giorno di Valutazione, come definito nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I, come segue:

- a) il valore delle disponibilità liquide in cassa o in deposito, degli effetti e delle note a vista, dei crediti e dei debiti, dei risconti attivi, dei dividendi in contanti e degli interessi dichiarati o maturati come sopra e non ancora incassati sarà considerato l'intero importo, a meno che in ogni caso non sia improbabile che lo stesso venga pagato o ricevuto per intero, nel qual caso il valore di tale importo sarà raggiunto dopo aver effettuato lo sconto che la Società riterrà opportuno in tal caso per riflettere il valore reale dello stesso;
- b) le disponibilità liquide e gli strumenti del mercato monetario possono essere valutati al valore nominale più eventuali interessi maturati o al costo ammortizzato;
- c) il valore dei titoli e/o degli strumenti finanziari derivati quotati, negoziati o scambiati su qualsiasi borsa valori (compresi i titoli quotati di fondi sottostanti di tipo chiuso) sarà basato sull'ultimo prezzo di chiusura disponibile o, se non disponibile o altrimenti impreciso, come quotato da un broker indipendente e ogni titolo negoziato su qualsiasi altro mercato regolamentato, sarà valutato in modo il più possibile simile a quello fornito in relazione ai titoli quotati;
- d) per titoli non quotati o titoli e/o strumenti finanziari derivati non negoziati o scambiati in borsa o in altri mercati regolamentati (compresi i titoli non quotati di fondi sottostanti di tipo chiuso), nonché titoli quotati o non quotati su tale altro mercato per i quali non è prontamente disponibile un prezzo di valutazione, o titoli per i quali i prezzi quotati sono quotati, a giudizio della Società, non rappresentativo del fair market value, il valore dello stesso sarà determinato in modo prudente e in buona fede dalla Società in conformità con le Linee guida internazionali per il Private Equity e il Venture Capital, Edizione dicembre 2014 (come di volta in volta modificate o rimesse) o sulla base dei prezzi di vendita prevedibili;
- e) i titoli emessi da qualsiasi fondo sottostante di tipo aperto o chiuso (quotato o meno su una borsa valori) saranno valutati sulla base dell'ultimo Valore Netto di Inventario disponibile o prezzo, stimato o definitivo, comunicato o fornito da tali fondi o dai loro agenti; per i fondi sottostanti di tipo aperto per i quali è calcolato un unico Valore Netto di Inventario e che sono anch'essi quotati su una borsa valori, il prezzo utilizzato sarà il singolo Valore Netto di Inventario comunicato o fornito da tali fondi o dai loro agenti, stimato o definitivo, e non quelli quotati su una borsa valori. Tale Valore Netto di Inventario può differire da quello quotato sulla borsa valori di riferimento; e
- f) per valore di liquidazione dei contratti a termine o di opzioni non negoziati in borsa o in altri mercati organizzati si intende il loro valore netto di liquidazione determinato, secondo le politiche stabilite o approvate dalla Società, su una base coerentemente applicata per ogni diversa varietà di contratti. Il valore di liquidazione dei contratti a termine o dei contratti di opzione negoziati in borse valori o in altri mercati organizzati si baserà sugli ultimi prezzi di liquidazione disponibili di tali contratti in borse valori e mercati organizzati in cui i contratti in questione sono negoziati per conto del Comparto; a condizione che, se un contratto a termine o un contratto di opzione non ha potuto essere liquidato nel giorno in cui il Valore Netto di Inventario è stato determinato, la base per la determinazione del valore di liquidazione di tale contratto sarà il valore che la Società potrà ritenere equo e ragionevole;
- g) tutte le altre attività saranno valutate al fair market value determinato in buona fede secondo le procedure stabilite dalla Società.

La valutazione di tutti gli strumenti di cui alla lettera d) potrebbe essere delegata al Valutatore Esterno nominato dal Consiglio.

Il conferimento, il rinnovo e la revoca del mandato conferito al Valutatore Esterno sono approvati dal Consiglio.

Il Valutatore Esterno presenterà alla Società, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, una relazione di stima del valore degli strumenti finanziari che fanno parte del patrimonio del fondo ("**Relazioni di Valutazione**"), alle condizioni concordate con la Società.

Fermo restando l'incarico di cui sopra, il Consiglio può affidare incarichi a soggetti diversi dal Valutatore Esterno per supportare l'attività dello stesso in relazione a specifiche questioni.

Nella predisposizione dei precedenti Rapporti di Valutazione, il Valutatore Esterno applicherà i criteri di valutazione di cui sopra.

Sebbene la Società si riserva il diritto di utilizzare le valutazioni finali pubblicate utilizzando l'ultimo prezzo pubblicato disponibile per ciascun investimento al fine di calcolare il Valore Netto di Inventario, in considerazione della limitata frequenza con cui tali valutazioni possono essere fornite e dei ritardi nell'ottenere tali informazioni, la Società si riserva anche il diritto di utilizzare valutazioni più recenti, laddove ciò sia ritenuto opportuno. Tali valutazioni possono essere basate su una stima di un prezzo più recente di qualsiasi quota o azione di un fondo sottostante in cui il Fondo investe, ottenuto da o calcolato sulla base di informazioni più recenti ricevute dal fondo sottostante o da uno dei suoi fornitori di servizi o agenti. Di conseguenza, le valutazioni relative alle Quote possono basarsi in gran parte o interamente su stime.

Nella misura in cui la Società ritenga che sia nel migliore interesse dei Sottoscrittori, date le dimensioni di un Comparto o di una Classe, le condizioni di mercato prevalenti e/o il livello degli Impegni e dei riscatti nel Comparto o nella Classe, il Valore Netto di Inventario del Comparto o della Classe può essere calcolato su una base di spread dell'offerta d'acquisto per le emissioni e i riscatti di Quote utilizzando i prezzi di acquisto o di vendita dei titoli e adeguato in relazione alle eventuali spese di negoziazione e alle commissioni di vendita.

Il valore delle attività denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento di un Comparto o di una Classe (se diversa) sarà determinato tenendo conto del tasso di cambio in vigore al momento della determinazione del Valore Netto di Inventario.

Nei casi in cui il valore di un investimento non possa essere determinato in conformità con le procedure di valutazione sopra specificate o nei casi in cui la Società o i suoi agenti stabiliscano che non sia fattibile o inappropriato determinare il valore di un'attività o l'importo di una passività in conformità con le suddette procedure, il prezzo sarà un valore equo e ragionevole come determinato in buona fede e su base prudenziale secondo le modalità che la Società o i suoi agenti possono prescrivere in conformità con le procedure contabili applicabili al Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione eserciterà il suo ragionevole giudizio nel determinare i valori da attribuire alle attività e passività.

Per quanto riguarda la tutela degli investitori in caso di errore di calcolo del Valore Netto di Inventario e la correzione delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle regole d'investimento applicabili al Fondo, il Consiglio di Amministrazione intende rispettare i principi e le regole di cui alla Circolare CSSF 02/77 del 27 novembre 2002.

16. Sospensione del calcolo del Valore Netto di Inventario, delle sottoscrizioni e dei riscatti

- I. La Società è autorizzata a sospendere temporaneamente il calcolo del Valore Netto di Inventario per Quota di uno o più Comparti, nonché l'elaborazione degli Impegni e degli Accordi di Sottoscrizione e i riscatti di Quote dei suddetti Comparti, nei seguenti casi:
- a) quando, a ragionevole giudizio della Società o del Gestore degli Investimenti, una valutazione equa degli investimenti del Comparto non è praticabile per ragioni che esulano dal controllo della Società o del Gestore degli Investimenti;
 - b) durante l'esistenza di qualsiasi situazione di emergenza, a giudizio della Società, o quando, a seguito di eventi politici, economici, militari, terroristici o monetari o di qualsiasi circostanza al di fuori del controllo, della responsabilità e del potere della Società che agisce per conto del Comparto, la cessione delle attività sottostanti di tale/i Comparto/i non è ragionevolmente praticabile senza danneggiare gravemente gli interessi dei Sottoscrittori o se, a giudizio della Società, non è possibile calcolare un prezzo equo per tali attività;
 - c) durante qualsiasi interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il prezzo o il valore degli investimenti di uno o più di tali Comparti;
 - d) se il Fondo o un Comparto è o può essere liquidato, liquidato o fuso, a partire dalla data in cui la Società ha deciso o è stata notificata una proposta di delibera in tal senso;
 - e) durante un periodo in cui la Società non è in grado di rimpatriare fondi allo scopo di effettuare pagamenti per il riscatto di Quote o durante il quale qualsiasi trasferimento di fondi coinvolti nella realizzazione o nell'acquisizione di investimenti o pagamenti dovuti per il riscatto di Quote non può, a giudizio della Società, essere effettuato ai normali tassi di cambio.

La Società può, in uno dei casi sopra elencati, anche sospendere l'emissione e/o il riscatto di Quote senza sospendere il calcolo del Valore Netto di Inventario.

Se richiesto dalla legge, verrà inviata ai Sottoscrittori una comunicazione dell'inizio e della fine di ogni periodo di sospensione o pubblicata su un giornale o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione che la Società deciderà di volta in volta.

Ogni sospensione dichiarata avrà effetto nel momento in cui la Società dichiarerà che può avvenire in qualsiasi momento prima, durante o dopo il relativo Giorno di Valutazione e continuerà fino a quando la Società non dichiarerà che la sospensione è terminata.

Analogamente, ne sarà data comunicazione a qualsiasi richiedente o Sottoscrittore, a seconda dei casi, che richieda l'acquisto o il riscatto di Quote del/i Comparto/i interessato/i. In caso di sospensione del calcolo del Valore Netto di Inventario, i Sottoscrittori esistenti possono comunicare la loro intenzione di ritirare la richiesta di riscatto delle Quote, a seconda dei casi, per i Giorni di Riscatto interessati dalla sospensione. Qualora la Società non riceva tale comunicazione, le richieste di riscatto saranno trattate il primo Giorno di Riscatto successivo al termine del periodo di sospensione al Prezzo di Riscatto per Quota allora in vigore. La Società si riserva il diritto di trattenere il pagamento ai soggetti le cui Quote sono state riscattate prima di tale sospensione fino alla revoca della sospensione stessa.

- II. La Società è autorizzata a sospendere temporaneamente il calcolo del Valore Netto di Inventario per Quota di uno o più Comparti, nonché i riscatti di Quote di tali Comparti, in circostanze eccezionali che possano ledere gli interessi dei Sottoscrittori, o nel caso di un numero eccessivo di richieste di riscatto delle Quote di un determinato Comparto, la Società si riserva il diritto di stabilire il valore di tale Comparto solo dopo aver venduto il patrimonio richiesto per conto del Comparto stesso. In tali circostanze, le richieste di riscatto pendenti saranno trattate sulla base del primo Valore Netto di Inventario così calcolato.

17. Distribuzione dei proventi

La Società decide come destinare l'utile netto annuale del Fondo sulla base dei bilanci di fine anno al 31 dicembre di ogni anno.

La Società si riserva il diritto di distribuire il patrimonio netto di ciascun Comparto in conformità al Regolamento ELTIF. La politica di distribuzione di ciascun Comparto è descritta nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I. La natura della distribuzione è indicata nelle relazioni finanziarie.

La Società può distribuire acconti sui dividendi, nei limiti previsti dalla legge.

I dividendi e gli acconti sui dividendi devono essere pagati nel momento e nel luogo stabiliti dalla Società.

I dividendi e gli acconti sui dividendi distribuiti ma non riscossi dall'Investitore entro cinque anni dal pagamento non sono più pagabili all'Investitore e devono essere versati al Comparto corrispondente.

I dividendi detenuti dal Depositario per conto dei Sottoscrittori dei rispettivi Comparti non producono interessi.

18. Oneri, spese e costi a carico del Fondo

18.1. Ogni Comparto remunera la Società per i suoi servizi sotto forma di commissione di gestione, pagabile come indicato nella relativa scheda informativa del Comparto.

La Società addebiterà inoltre al Fondo una commissione annua massima dello 0,33% del patrimonio netto del Fondo per i servizi amministrativi e organizzativi che la Società e la filiale lussemburghese di BNP Paribas Securities Services rendono al Fondo.

18.2. Le seguenti spese, se applicabili e sostenute, sono a carico del Fondo:

- istituire commissioni, comprese le spese per la sua costituzione, e l'autorizzazione delle autorità competenti, i costi per la preparazione, la traduzione, la stampa e la distribuzione delle relazioni, nonché qualsiasi altro documento richiesto dalla legge e dai regolamenti in vigore nei paesi in cui il Fondo è negoziato (ove applicabile);
- l'imposta di registro calcolata e pagabile su base trimestrale sulla base del Valore Netto di Inventario determinato alla fine di ogni trimestre, nonché i debiti verso le autorità di vigilanza;
- tutte le imposte e tasse dovute dal Fondo;
- le spese di negoziazione, le commissioni e gli oneri derivanti da operazioni sul portafoglio dei Comparti;
- costi straordinari derivanti in particolare da valutazioni o procedure volte a tutelare gli interessi degli Investitori;
- spese per la pubblicazione del Valore Netto di Inventario e di tutti gli avvisi agli Investitori;
- le spese legate all'adesione (per conto del Fondo) alle associazioni di categoria, comprese quelle legate alla partecipazione per conto del Fondo alle riunioni e alle conferenze di tali associazioni di categoria;
- le spese sostenute per l'informatica, le licenze software e i sistemi di database e di info provider specificamente utilizzati per la gestione del Fondo;
- spese per la valutazione e la rendicontazione del livello di rischio esterno;
- onorari del revisore dei conti;
- le commissioni di gestione versate alla Società;
- commissioni pagate al Depositario pari ad una commissione media complessiva dello 0,008% del patrimonio netto del Fondo: tale commissione può differire da quella effettivamente applicata a ogni singolo Comparto in funzione del suo patrimonio netto;
- eventuali costi di distribuzione e di marketing (compresi quelli per le campagne pubblicitarie del Fondo) fino ad un massimo mensile dello 0,053% del patrimonio netto;
- le commissioni pagate al Depositario e all'Amministratore (anche in qualità di responsabile del registro, agente di trasferimento e agente pagatore del Fondo) con un massimo dello 0,35% annuo e per Comparto. Inoltre, il Depositario e l'Amministratore hanno il diritto di essere rimborsati da ciascun Comparto per le spese vive e gli esborsi ragionevoli, comprese le spese di deposito di eventuali corrispondenti;
- commissioni pagate al Valutatore Esterno;
- commissioni pagate al Gestore degli Investimenti;
- eventuali commissioni dei Consulenti Investimenti;
- costi di pubblicazione degli avvisi ai Sottoscrittori nei paesi in cui il Fondo è negoziato;
- le spese relative agli onorari dei consulenti legali e fiscali sostenute nell'interesse del Fondo;
- i costi e le spese connesse all'esecuzione di polizze assicurative stipulate esclusivamente per conto del Fondo;
- oneri finanziari relativi a prestiti temporanei assunti nell'interesse del Fondo;

Tutte le spese generali sopra descritte sostenute dal Fondo sono preventivamente detratte dagli utili correnti del Fondo e, se questi si rivelano insufficienti, dalle plusvalenze realizzate e, se necessario, dalle attività del Fondo.

Il rapporto complessivo tra i costi e il capitale del Fondo non sarà superiore al 5%.

18.3. Le seguenti spese sono a carico della Società:

- spese per la gestione quotidiana delle sue operazioni;
- onorari dei revisori della Società; e
- tutti i costi e gli esborsi sostenuti dal Comparto o i costi esterni sostenuti dalla Società in relazione agli investimenti che non procedono al completamento, a condizione che tali spese siano comunque rimborsate dalla Società al Gestore degli Investimenti del Comparto.

L'esatto livello delle commissioni e delle spese addebitate al Fondo sarà indicato nel bilancio annuale del Fondo.

19. Esercizio sociale

L'esercizio sociale del Fondo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

20. Bilancio e relazioni

Il Fondo pubblica il bilancio annuale d'esercizio al 31 dicembre di ogni anno. La relazione finanziaria deve essere resa disponibile, entro quattro mesi dal termine del periodo a cui si riferisce, ai Sottoscrittori presso la sede legale della Società e del Depositario. La relazione semestrale sarà disponibile, entro due mesi dal termine del periodo a cui si riferisce, ai Sottoscrittori presso la sede legale della Società e del Depositario. L'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale saranno fornite agli investitori su richiesta e gratuitamente.

Il Valore Netto di Inventario di ciascuna Quota del Comparto è disponibile presso la sede legale della Società in Lussemburgo.

Eventuali modifiche al Regolamento di Gestione sono depositate presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo e la loro pubblicazione nella RESA avviene mediante avviso di deposito del documento presso il Registro del Commercio e delle Società.

Il Revisore deve svolgere le funzioni previste dalla Legge e dalla Legge AIFM. In questo contesto, il compito principale del Revisore è quello di verificare le informazioni contabili contenute nella relazione annuale.

Il Revisore è inoltre soggetto ad alcuni obblighi di informativa nei confronti delle autorità di regolamentazione, così come meglio descritto nelle Disposizioni AIFM e nella Legge AIFM.

21. Regolamento di Gestione

I diritti e i doveri dei Sottoscrittori, nonché quelli della Società e del Depositario, sono previsti nel Regolamento di Gestione.

La Società può, previa autorizzazione della CSSF, modificare il Regolamento di Gestione.

Eventuali modifiche al Regolamento di Gestione devono essere depositate presso il Registro del Commercio e delle Società. Salvo diversa disposizione della Società, tali modifiche saranno efficaci dal giorno in cui le stesse saranno depositate presso il Registro del Commercio e delle Società.

22. Durata, fusione, liquidazione e scioglimento del Fondo o dei Comparti o di una Classe

I. Il Fondo

Il Fondo è istituito per una durata illimitata.

I Sottoscrittori, i loro successori e qualsiasi altro beneficiario non possono chiedere lo scioglimento o la scissione del Fondo, salvo che le loro richieste di riscatto non siano state soddisfatte entro un anno dalla loro presentazione, in conformità alle disposizioni dell'Articolo 18.4. del Regolamento ELTIF.

Il Fondo può essere sciolto in qualsiasi momento con delibera della Società. La relativa comunicazione sarà pubblicata nella RESA e, nei limiti previsti dalla legge, in due giornali, di cui almeno uno deve essere un giornale lussemburghese. Nessuna Quota può essere emessa dopo la data in cui tale decisione è stata assunta dalla Società. Alla Società non sarà tuttavia preclusa la possibilità di riscattare o, se consentito, di convertire tutte o parte delle Quote dei Sottoscrittori, su loro richiesta, al Valore Netto di Inventario applicabile (tenendo conto dei prezzi di realizzo effettivi degli investimenti nonché delle spese di realizzazione in relazione a tale scioglimento), a partire dalla data in cui è stata adottata la delibera di scioglimento del Fondo e fino alla sua efficacia, a condizione che tale riscatto non influisca sulla parità di trattamento tra i Sottoscrittori.

In caso di liquidazione del Fondo, la Società realizzerà le attività del Fondo nel migliore interesse dei Sottoscrittori e il Depositario distribuirà i proventi netti della liquidazione, previa detrazione degli oneri e delle spese di liquidazione, ai Sottoscrittori in proporzione ai rispettivi diritti di ciascuna Classe, il tutto in conformità alle istruzioni della Società.

I proventi della liquidazione che non si sono potuti distribuire agli aventi diritto alla chiusura della liquidazione, saranno depositati presso la *Caisse de Consignation* (o CDC) in Lussemburgo fino alla scadenza del periodo di prescrizione applicabile.

II. I Comparti

Ciascun Comparto viene lanciato per la durata stabilita nella relativa scheda informativa del Comparto nell'Appendice I.

Un Comparto o una Classe possono essere sciolti per decisione della Società se il Valore Netto di Inventario di un Comparto o di una Classe non raggiunge o non scende al di sotto del livello che il Consiglio di Amministrazione ritiene renda eccessivamente difficile la sua gestione, o in caso di circostanze particolari che si verificano al di fuori del suo controllo, quali emergenze politiche, economiche o militari, o se la Società dovesse concludere, alla luce delle condizioni di mercato prevalenti o di altre condizioni, comprese quelle che possono influire negativamente sulla capacità di un Comparto o di una Classe di operare in modo economicamente efficiente, e nel rispetto del miglior interesse dei Sottoscrittori, che un Comparto o una Classe debba essere estinto. In tal caso, le attività del Comparto o della Classe saranno realizzate, le passività estinte e i proventi netti di realizzo distribuiti ai Sottoscrittori in proporzione alle Quote da loro detenute di quel Comparto o Classe e ogni altra prova di estinzione che la Società possa ragionevolmente richiedere. Tale decisione sarà comunicata ai Sottoscrittori come richiesto. Nessuna Quota sarà riscattata dopo la data in cui è stata assunta la decisione di liquidare un Comparto o una Classe. L'attivo che non potrà essere distribuito ai Sottoscrittori alla chiusura della liquidazione del relativo Comparto, sarà depositato presso la *Caisse de Consignation* a Lussemburgo per conto dei loro beneficiari.

Se consentito dalle leggi vigenti, un Comparto o una Classe può fondersi con uno o più altri Comparti o Classi nelle circostanze sopra menzionate, su decisione della Società. Tale decisione sarà notificata ai Sottoscrittori come richiesto. Ciascun Sottoscrittore del relativo Comparto o Classe avrà la facoltà, entro un termine stabilito dalla Società, che non potrà essere inferiore a un mese e dovrà essere specificato in tale comunicazione, di richiedere, senza alcuna spesa, il riacquisto delle proprie Quote o lo scambio delle proprie Quote con Quote di un qualsiasi Comparto o Classe non interessati dalla fusione. Se consentito dalle leggi vigenti, un Comparto può essere conferito a un altro fondo d'investimento lussemburghese o a un fondo d'investimento costituito nello Spazio economico europeo e soggetto a una supervisione equivalente, su decisione della Società nel caso in cui si verificano circostanze speciali al di fuori del suo controllo, quali emergenze politiche, economiche o militari, o se la Società dovesse concludere, alla luce delle condizioni di mercato prevalenti o di altre condizioni, comprese quelle che possono influire negativamente sulla capacità di un Comparto di operare in modo economicamente efficiente, e nel rispetto del miglior interesse dei Sottoscrittori, che un Comparto debba essere conferito a un altro fondo. Tale decisione sarà notificata ai Sottoscrittori come richiesto. Ciascun Sottoscrittore del relativo Comparto avrà la facoltà, entro un termine stabilito dalla Società, che non potrà essere inferiore a un mese e dovrà essere specificato in tale comunicazione, di richiedere, senza alcuna spesa, il riacquisto delle proprie Quote. Al termine di tale periodo, il conferimento sarà vincolante nei confronti di tutti i Sottoscrittori che non abbiano richiesto il riacquisto. In conformità alla legge o alla normativa applicabile, quando un Comparto viene conferito a un altro fondo d'investimento, la valutazione del patrimonio del Comparto dovrà essere verificata da un revisore dei conti che, al momento del conferimento, redigerà una relazione scritta.

Se consentito dalle leggi applicabili, può avere luogo una riorganizzazione di un Comparto o Classe, mediante una suddivisione in due o più Comparti o classi del Fondo, qualora la Società ritenga che ciò sia nell'interesse dei Sottoscrittori del relativo Comparto o Classe o che si sia verificato un cambiamento della situazione economica o politica relativa al Comparto o alla Classe in questione che lo giustifichi. Tale decisione sarà notificata ai Sottoscrittori come richiesto. La notifica conterrà anche informazioni relative ai due o più nuovi Comparti o Classi. La comunicazione sarà effettuata almeno un mese prima della data a partire dalla quale la riorganizzazione sarà efficace, al fine di consentire ai Sottoscrittori di richiedere la vendita gratuita delle loro Quote prima che l'operazione di divisione in due o più Comparti o Classi diventi efficace.

23. Legge applicabile e giurisdizione

Tutte le controversie relative all'applicazione del Regolamento di Gestione saranno disciplinate dalla legge lussemburghese e soggette alla giurisdizione del Tribunale Distrettuale del Lussemburgo.

Ai sensi del regolamento UE 1215/2012 del 12 dicembre 2012 relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una sentenza emessa in uno Stato membro dell'Unione europea, se esecutiva in tale Stato membro, è, in linea di principio (alcune eccezioni sono previste dallo stesso Regolamento UE 1215/2012), riconosciuta in un altro Stato membro dell'Unione europea senza che sia necessaria alcuna procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri dell'Unione europea quando, su istanza di una parte interessata, sia stata dichiarata esecutiva in tale paese.

24. Trattamento fiscale

I. Tassazione

Le seguenti informazioni si basano sulle leggi, i regolamenti, le decisioni e la prassi attualmente in vigore a Lussemburgo e sono soggette a loro modifiche, eventualmente con efficacia retroattiva. La presente sintesi non intende fornire una descrizione completa di tutte le leggi fiscali lussemburghesi e delle implicazioni fiscali in Lussemburgo che possono essere rilevanti per decidere se investire in, possedere, detenere o cedere quote e non è da intendersi quale consulenza fiscale per un particolare Investitore o potenziale Investitore. I potenziali Investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti professionali in merito alle implicazioni derivanti dall'acquisto, dalla detenzione o dalla cessione di quote e alle disposizioni delle leggi della giurisdizione in cui sono soggetti a tassazione. Il presente riepilogo non descrive le conseguenze fiscali derivanti dalle leggi di qualsiasi stato, località o altra giurisdizione fiscale diversa dal Lussemburgo.

Quanto segue si basa sulla comprensione e conoscenza che la Società possiede in relazione ad alcuni aspetti della legge e della prassi attualmente in vigore in Lussemburgo. Non vi è alcuna garanzia che la posizione fiscale esistente alla data del presente Prospetto o al momento di un investimento duri a tempo indeterminato.

II. Tassazione del Fondo

In Lussemburgo il Fondo non è soggetto ad alcuna imposta sul reddito o sulle plusvalenze. Il Fondo è soggetto unicamente ad una tassa di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*) applicata con un'aliquota dello 0,01% annuo, basata sul Valore Netto di Inventario di ciascun Comparto alla fine del trimestre di riferimento, calcolata e pagata trimestralmente.

III. Ritenuta fiscale

I redditi da interessi e dividendi percepiti dal Fondo possono essere soggetti alla ritenuta fiscale non recuperabile nel paese di origine. Il Fondo può inoltre essere soggetto a imposta sulla rivalutazione del capitale realizzato o non realizzato del suo patrimonio nel paese di origine.

Le distribuzioni del Fondo non sono soggette a ritenuta fiscale in Lussemburgo.

IV. Tassazione degli Investitori

Per il sistema fiscale lussemburghese, il Fondo, in quanto comproprietà tra gli Investitori senza personalità giuridica, è in linea di principio completamente trasparente dal punto di vista fiscale. Gli Investitori del Fondo saranno soggetti all'imposta sul reddito e sulle plusvalenze derivanti dall'investimento in conformità alle leggi in vigore nel loro paese di residenza.

In base alla legislazione vigente, gli Investitori non sono soggetti ad alcuna imposta sulle plusvalenze, sul reddito o sulla ritenuta fiscale in Lussemburgo, ad eccezione di coloro che sono domiciliati, residenti o che hanno una stabile organizzazione in Lussemburgo.

In base alla prassi amministrativa, le plusvalenze derivanti dal Fondo ai Sottoscrittori domiciliati, residenti o aventi una stabile organizzazione in Lussemburgo non sono soggette a tassazione in Lussemburgo se realizzate almeno sei (6) mesi dopo la sottoscrizione o l'acquisto delle quote e a condizione che l'investimento nel Fondo non rappresenti una partecipazione significativa, salvo che l'Investitore non rivendichi la rigorosa applicazione della trasparenza fiscale del Fondo e che si consideri quindi che abbia realizzato i profitti e le perdite sull'investimento sottostante al Fondo. Si ritiene che l'Investitore abbia realizzato i profitti e le perdite del Fondo nel momento in cui il Fondo li ha realizzati. Le distribuzioni effettuate dal Fondo saranno soggette all'imposta sul reddito.

Non sono soggetti ad alcuna imposta sulle plusvalenze, sul reddito e alla ritenuta fiscale, salvo che non siano soggetti a una convenzione fiscale, gli investitori non residenti a Lussemburgo che detengano tramite il Fondo più del 10% di una società lussemburghese e che abbiano richiesto il riscatto delle loro quote nel Fondo meno di 6 mesi dopo la sottoscrizione delle quote del Fondo.

Il Fondo incassa il reddito risultante dalla deduzione di eventuali ritenute fiscali applicate nei paesi interessati. Dal punto di vista del sistema fiscale lussemburghese, qualsiasi potenziale diritto alla riduzione dell'aliquota della ritenuta fiscale applicabile dipende dallo status degli Investitori, in quanto il Fondo è una comproprietà tra gli stessi Investitori. Nel caso in cui un Investitore sia esente da imposte nel suo paese di residenza o abbia diritto a uno sgravio in forza di una convenzione sulla doppia imposizione conclusa tra il suo paese di residenza e il paese in cui si trova il titolo, potrebbe avere diritto a ottenere un riscatto totale o parziale della sua quota proporzionale della ritenuta fiscale applicata dal Fondo.

V. Scambio automatico di informazioni

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("**OCSE**") ha sviluppato uno standard comune di reporting ("**CRS**") per garantire uno scambio automatico di informazioni completo e multilaterale (AEOI) su base globale. Il 9 dicembre 2014 è stata adottata dal Consiglio la direttiva 2014/107/UE che ha modificato la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale (la "**Direttiva Euro-CRS**") al fine di dare attuazione al CRS tra gli Stati Membri.

La Direttiva Euro-CRS è stata recepita nel diritto lussemburghese con la legge del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari nel settore fiscale ("**Legge CRS**"). La Legge CRS richiede agli istituti

finanziari lussemburghesi di identificare i titolari di attività finanziarie e di stabilire se sono fiscalmente residenti in paesi con i quali il Lussemburgo ha stipulato un accordo di scambio di informazioni fiscali. Gli istituti finanziari lussemburghesi comunicheranno quindi le informazioni relative al conto finanziario del titolare delle attività alle autorità fiscali lussemburghesi, le quali trasferiranno automaticamente tali informazioni alle competenti autorità fiscali estere su base annuale.

Di conseguenza, la Società può richiedere agli Investitori di fornire informazioni in relazione all'identità e alla residenza fiscale dei titolari di conti finanziari (comprese alcune persone giuridiche e le persone che li controllano) al fine di accertare il loro CRS status e di comunicare alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des Contributions Directes*) le informazioni relative a un Sottoscrittore e al suo conto, qualora tale conto venga considerato un conto CRS da segnalare ai sensi della Legge CRS. La Società, per conto del Fondo, informerà l'Investitore che (i) il Fondo è responsabile del trattamento dei dati personali previsti dalla Legge CRS; (ii) i dati personali saranno utilizzati solo ai fini della Legge CRS; (iii) i dati personali potranno essere comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des Contributions Directes*); (iv) la risposta alle domande connesse al CRS è obbligatoria e di conseguenza le potenziali conseguenze in caso di mancata risposta; e che (v) l'Investitore ha il diritto di accesso e di rettifica dei dati comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des Contributions Directes*).

Ai sensi della Legge CRS, il primo scambio di informazioni dovrà avvenire entro il 30 settembre 2017 e riguarderà le informazioni relative all'anno solare 2016. Ai sensi della Direttiva Euro-CRS, la prima AEOI deve essere applicata entro il 30 settembre 2017 alle autorità fiscali locali degli Stati membri per i dati relativi all'anno solare 2016.

Inoltre, il Lussemburgo ha firmato un accordo multilaterale tra autorità competenti OCSE ("**Accordo Multilaterale**") per lo scambio automatico di informazioni nell'ambito del CRS. L'Accordo Multilaterale è volto a dare attuazione al CRS tra Stati non membri; esso richiede l'adozione di accordi paese per paese.

Il Fondo si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di quote se le informazioni fornite o non fornite non soddisfino i requisiti previsti dalla legge CRS.

Gli Investitori sono invitati a consultare i loro consulenti professionali sulle possibili conseguenze fiscali e di altro tipo in relazione all'attuazione del CRS.

25. Documenti per le ispezioni

I seguenti documenti:

- Statuto della Società;
- Prospetto ;
- Regolamento di Gestione;
- Accordo di Deposito tra la Società e il Depositario;
- Accordo di Amministratore Centrale tra la Società e l'Amministratore; e
- I bilanci e le relazioni del Fondo; devono essere disponibili presso la sede legale della Società, dove gli Amministratori possono ottenere copie gratuite del Regolamento di Gestione, del Prospetto e dei bilanci e delle relazioni.

Ogni informazione che la Società ha l'obbligo di (i) mettere a disposizione degli investitori prima dell'investimento nel Fondo, incluse le modifiche sostanziali e gli aggiornamenti degli elementi fondamentali del presente Prospetto, nonché i requisiti dell'Articolo 21 della Legge AIFM, o di (ii) divulgare (periodicamente o su base regolare) agli investitori, sarà validamente resa disponibile o divulgata agli investitori tramite e/o presso uno dei mezzi di informazione legalmente accettabili elencati nel Regolamento di Gestione.

26. Procedura di modifica del Prospetto

La Società è autorizzata a modificare qualsiasi previsione del Prospetto, a condizione che tali modifiche non siano rilevanti per la struttura e/o per le operazioni del Fondo e dei suoi Comparti, a seconda dei casi, come stabilito dalla Società stessa a sua sola ma ragionevole discrezione e previa approvazione della CSSF. In tal caso, il Prospetto sarà modificato e i Sottoscrittori ne saranno informati, esclusivamente a titolo informativo. Onde evitare dubbi, ai Sottoscrittori non verrà offerto il diritto di richiedere il riscatto gratuito delle loro Quote prima che tali modifiche diventino efficaci. A titolo esemplificativo, il presente Prospetto può essere modificato dalla Società, senza diritto per i Sottoscrittori di richiedere il riscatto gratuito delle loro Quote, se tale modifica è volta a:

- a) modificare il nome del Fondo e/o il nome del Comparto;
- b) prendere atto di qualsivoglia modifica del Depositario, Amministratore, Responsabile del Registro e Agente di Trasferimento, Agente Pagatore, il Revisore;
- c) adottare qualsiasi modifica della legge e/o dei regolamenti applicabili al Fondo, al Comparto, alla Società e alle rispettive affiliate;
- d) qualora la Società ritenga in buona fede che sia consigliabile in relazione a questioni legali, fiscali, regolamentari, contabili o altre questioni simili che riguardano uno o più Sottoscrittori, purché tale modifica

non incida materialmente e negativamente sui Sottoscrittori, come stabilito dalla Società a sua esclusiva discrezione;

- e) correggere eventuali errori di stampa, di battitura o di segreteria e le omissioni, a condizione che tali modifiche non incidano negativamente e significativamente sugli interessi dei Sottoscrittori o aggiornino le informazioni fattuali;
- f) effettuare qualsiasi ulteriore modifica nell'interesse dei, o che non incida negativamente sugli interessi dei, Sottoscrittori del Fondo; e
- g) a riflettere l'istituzione di ulteriori Comparti all'interno del Fondo.

La Società è autorizzata ad apportare altre modifiche alle previsioni del Prospetto (come la modifica della struttura delle commissioni del Fondo o del Comparto o la modifica della politica d'investimento dei Comparti), previa approvazione della CSSF, a condizione che tali modifiche diventino efficaci e che il Prospetto sia modificato di conseguenza, in conformità alla Legge.

Se le leggi e i regolamenti applicabili al Fondo o che hanno un impatto sulle operazioni del Fondo cambiano (a livello lussemburghese o europeo) e tali cambiamenti richiedono una modifica obbligatoria della struttura del Fondo o delle sue operazioni, la Società sarà autorizzata a modificare qualsiasi disposizione del presente Prospetto, previa approvazione della CSSF. In tal caso, e a condizione che tale modifica obbligatoria della struttura o delle operazioni del Fondo non richieda il coinvolgimento dei Sottoscrittori del Fondo o del Comparto, il Prospetto sarà aggiornato e i Sottoscrittori ne saranno informati, a titolo informativo, senza alcun altro coinvolgimento nel processo decisionale prima dell'efficacia della suddetta modifica. A scanso di equivoci, in tal caso ai Sottoscrittori non verrà riconosciuto il diritto di chiedere il riscatto delle loro Quote.

27. Trattamento equo e preferenziale

I Sottoscrittori ricevono un trattamento equo e paritario e ci si assicura che essi siano trattati in conformità con i requisiti previsti dalla Legge AIFM e dalla Normativa ELTIF (e viene assicurata in particolare l'adeguata attuazione delle politiche di incentivazione e di conflitto di interessi).

La Società adotterà le disposizioni necessarie per prevenire qualsiasi trattamento preferenziale o vantaggio economico a favore di uno o più Sottoscrittori e per garantire che qualsiasi trattamento preferenziale che possa verificarsi a favore di un Sottoscrittore non comporti un rilevante svantaggio complessivo per gli altri Sottoscrittori.

Fermo restando quanto sopra, non si può escludere del tutto che un Sottoscrittore riceva un trattamento preferenziale ai sensi del, e nella misura più ampia consentita dal, Regolamento di Gestione. Qualora un Sottoscrittore ottenga un trattamento preferenziale o il diritto di ottenere un trattamento preferenziale, una descrizione di tale trattamento preferenziale, della tipologia di Sottoscrittori che hanno ottenuto tale trattamento preferenziale e, se del caso, dei loro legami legali o economici con il Fondo o con la Società, sarà resa disponibile presso la sede legale della Società entro i limiti previsti dalla Legge AIFM e dalla Normativa ELTIF.

28. Conflitto di interessi

La Società agisce nel migliore interesse del Fondo. Il Fondo non investe in un'Attività di Investimento Ammessa in cui l'AIFM ha o assume un interesse diretto o indiretto, che sia diverso dalla titolarità di quote o azioni di ELTIFs, EuSEFs o EuVECAs che gestisce.

Ai sensi della Direttiva AIFM e del Regolamento della Commissione, la Società adotta le misure ragionevoli per identificare i conflitti di interesse che sorgono nel corso della gestione del Fondo tra la Società (compresi i suoi dirigenti, dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente legata alla Società da un rapporto di controllo) e il Fondo o i suoi Investitori, tra il Fondo o i suoi Investitori e un altro cliente della Società (compreso un altro fondo di investimento alternativo, un UCITS o i loro investitori), e tra due clienti della Società.

La Società mantiene e gestisce efficaci disposizioni organizzative e amministrative al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a identificare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse così da evitare che essi incidano negativamente sugli interessi del Fondo e dei suoi Investitori.

La Società esclude, all'interno del proprio ambiente operativo, compiti e responsabilità che possono essere considerati incompatibili tra loro o che possono potenzialmente generare conflitti di interesse sistematici. La Società valuterà se le sue condizioni operative possono comportare altri conflitti di interesse rilevanti e li comunicherà agli Investitori.

Qualora le disposizioni organizzative adottate dalla Società per identificare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse non siano sufficienti a garantire, con ragionevole certezza, che i rischi di danno agli interessi degli Investitori siano evitati, la Società dovrà comunicare chiaramente agli Investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto e sviluppare politiche e procedure appropriate.

Gli Investitori sono informati che, per il solo fatto di sollecitare un investimento o, *a fortiori*, di investire nel Fondo, gli stessi riconoscono e acconsentono che le informazioni da divulgare ai sensi di quanto sopra sono fornite presso la sede legale della Società e che tali informazioni non saranno loro indirizzate personalmente.

29. Rendiconto storico

Qualora la Società debba presentare il rendimento storico del Fondo, esso sarà reso disponibile presso la sede legale della Società.

30. Policy sull'esecuzione

Informazioni adeguate relative alla policy sull'esecuzione di cui all'articolo 28 del Regolamento della Commissione (intitolato "*Conferimento ad altri soggetti del compito di esecuzione dell'ordine di negoziazione per conto del FIA*") e a eventuali modifiche sostanziali di tale policy sono disponibili presso la sede legale della Società.

31. Strategie di voto

Una descrizione sintetica delle strategie di voto della Società e dei dettagli delle azioni intraprese sulla base di tali strategie sarà messa a disposizione degli Investitori, su loro richiesta, presso la sede legale della Società.

32. Remunerazione

Una descrizione della politica remunerativa della Società è disponibile presso la sede legale della Società.

La politica remunerativa completa della Società è inoltre messa a disposizione degli Investitori, su loro richiesta, presso la sede legale della Società.

33. Incentivi

Ai sensi della Direttiva AIFM e del Regolamento della Commissione, quando la Società, in relazione alle attività condotte nello svolgimento delle sue funzioni, (i) paga un compenso o una commissione o fornisce un beneficio non monetario a un soggetto terzo (o a una persona che agisce per conto di un soggetto terzo) o (ii) riceve un compenso o una commissione o riceve un beneficio non monetario da un soggetto terzo (o da una persona che agisce per conto di un soggetto terzo), la Società deve dimostrare (a) che l'esistenza, la natura e l'importo del compenso, della commissione o del beneficio, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sia chiaramente comunicato agli Investitori del Fondo in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del relativo servizio, e (b) che il pagamento del compenso o della commissione, o che la prestazione del beneficio non monetario siano finalizzati a migliorare la qualità del servizio in questione e che non pregiudichino il rispetto del dovere della Società di agire nel migliore interesse del Fondo o dei suoi Investitori.

Si informano gli investitori che, nel caso in cui si verifichi uno dei casi di cui al paragrafo precedente, i termini essenziali relativi al compenso, alla commissione o al beneficio non monetario saranno resi disponibili in forma sintetica presso la sede legale della Società, e che la Società si impegna a divulgare ulteriori informazioni su richiesta degli Investitori.

34. Investimenti in posizioni verso la cartolarizzazione

Se specificatamente indicato nella scheda informativa del Comparto nell'Appendice I, un Comparto potrà investire in posizioni verso la cartolarizzazione. Nella misura prevista dalla Direttiva AIFM e dal Regolamento della Commissione, quando la Società investe per conto del Fondo in posizioni verso la cartolarizzazione in conformità alle Disposizioni AIFM, le informazioni sull'esposizione del Fondo al rischio di credito di cartolarizzazioni e sulle procedure di gestione del rischio applicabili in questo settore saranno rese disponibili presso la sede legale della Società.

35. Operazioni di finanziamento tramite titoli

Se specificatamente previsto nella scheda informativa del Comparto nell'Appendice I, un Comparto può effettuare le operazioni di finanziamento tramite titoli, così come definite nel Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e loro riutilizzo.

36. Protezione dei dati

In conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione dei dati vigenti a Lussemburgo, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Regolamento n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ("**GDPR**"), e successive modifiche (di seguito congiuntamente "**Leggi sulla Protezione dei Dati**"), la Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati (il "**Titolare del Trattamento**") tratta le informazioni relative agli Investitori (i "**Dati Personali**") e ad altre persone fisiche collegate (congiuntamente il "**Soggetto Interessato**") nell'ambito degli investimenti nel Fondo. Il termine "trattamento" in questa sezione ha il significato ad esso attribuito dalle Leggi sulla Protezione dei Dati.

Informazioni dettagliate sulla protezione dei dati sono contenute nell'informativa sulla privacy e sono disponibili all'indirizzo <http://www.azimut-group.com/international-presence/az-fund-management/privacynotice.pdf>; tali informazioni riguardano in particolare (i) la natura dei Dati Personali trattati dal Titolare del Trattamento e dai suoi delegati, fornitori di servizi o agenti, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) il Revisore, il Distributore Globale, altri soggetti direttamente o indirettamente affiliati alla Società e qualsiasi altro soggetto terzo che tratta i Dati Personali per fornire i propri servizi alla Società, agendo in qualità di responsabile del trattamento (di seguito collettivamente "**Responsabili del Trattamento**"), (ii) le finalità e la base giuridica del trattamento, (iii) i destinatari, (iv) le misure di protezione applicabili in caso di trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea, (v) i diritti dei Soggetti Interessati esercitabili alle condizioni specifiche stabilite dalle Leggi sulla Protezione dei Dati e/o da linee guida, regolamenti, raccomandazioni, circolari o dalle disposizioni emesse da qualsiasi autorità competente locale o europea, come l'autorità lussemburghese per la protezione dei dati (la *Commission Nationale pour la Protection des Données* - "**CNPD**") o il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (compresi i diritti di accesso, di rettifica o di cancellazione dei Dati Personali che li riguardano, la richiesta di una

limitazione del trattamento o di opposizione allo stesso, il diritto alla portabilità e il diritto di revocare il consenso dopo il suo rilascio, ecc.), e le relative modalità di esercizio.

Il documento contenente le informazioni complete è disponibile anche su richiesta contattando la Società all'indirizzo privacy@azfund.com.

Per esercitare i diritti di cui sopra e/o revocare il proprio consenso in relazione a qualsivoglia trattamento specifico al quale ha acconsentito, il Soggetto Interessato può contattare la Società al seguente indirizzo: Azimut Investments S.A. 35, avenue Monterey, L-2163 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

Oltre ai diritti sopra indicati, qualora il Soggetto Interessato ritenga che la Società non rispetti le Leggi sulla Protezione dei Dati Personali o nutra preoccupazioni in merito alla protezione dei suoi Dati Personali, lo stesso Soggetto Interessato ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati, i.e la CNPD in Lussemburgo.

37. Reclami

La Società ha adottato procedure e disposizioni per la gestione dei reclami presentati dagli investitori al dettaglio ai sensi del Regolamento CSSF 16/07 relativo alla risoluzione extragiudiziale dei reclami. Gli Investitori possono presentare reclami alla Società contattando il consiglio di amministrazione della Società presso la sede legale della Società.

L'appaltatore o il sub-appaltatore competente implementerà un sistema per ricevere i reclami degli investitori e, in particolare, garantirà che i reclami di un investitore al dettaglio possano essere presentati in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE dello stesso investitore al dettaglio (se applicabile).

1. AZ ELTIF – OPHELIA

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi di investimento

L'obiettivo principale di AZ ELTIF - OPHELIA (il "**Comparto**") è quello di conseguire l'apprezzamento del capitale entro parametri di rischio definiti e di fornire un rendimento superiore adeguato al rischio in modo costante nel tempo sul capitale fornito dagli Investitori, investendo direttamente o indirettamente in società europee e in qualsiasi altro tipo di investimento consentito dalla Normativa ELTIF entro i limiti indicati di seguito, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI) italiane non finanziarie.

Le Attività di Investimento Ammesse comprendono i titoli azionari, i titoli correlati ad azioni e gli strumenti finanziari quasi-equity (come i titoli convertibili) emessi da Imprese di Portafoglio Ammissibili, così come i prestiti loro concessi con l'obiettivo di stimolare gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale. In quanto tale, il Comparto si qualifica come ELTIF ai sensi della Normativa ELTIF.

Il Comparto effettua esclusivamente investimenti che siano conformi ai requisiti previsti dalla Normativa ELTIF, come meglio descritto nel capitolo 3 della parte principale del Prospetto. Il Comparto cercherà di liquidare, nel più breve tempo possibile e nell'interesse dei Sottoscrittori, qualsiasi attività che non soddisfi tali requisiti. La liquidazione di tali attività dovrà avvenire in conformità alle disposizioni dell'Articolo 21 del Regolamento ELTIF.

Le decisioni di investimento e di disinvestimento restano di competenza della Società e/o del Gestore degli Investimenti nominato.

Il Periodo d'Investimento del Comparto inizierà il Primo Giorno di Sottoscrizione e terminerà alla fine del 4° (quarto) anno decorrente dal Primo Giorno di Sottoscrizione. Successivamente, il Periodo di Gestione del Portafoglio (definito come il periodo in cui sono in vigore i limiti d'investimento indicati nel seguente paragrafo "Strategia d'investimento e restrizioni") durerà 5 (cinque) anni e terminerà alla fine del nono (9) anno decorrente dal Primo Giorno di Sottoscrizione (la "**Fine del Periodo di Gestione del Portafoglio**").

A partire dalla Fine del Periodo di Gestione del Portafoglio, la Società inizierà la fase di dismissione del portafoglio, che durerà dodici (12) mesi, al termine del quale il Comparto sarà sciolto, salvo proroga di un ulteriore periodo di dodici (12) mesi, che potrà essere rinnovato fino a due (2) ulteriori volte dalla Società, tenendo conto dei migliori interessi dei Sottoscrittori, e previa approvazione della CSSF. Un programma dettagliato sarà adottato al più tardi un anno prima della data di scioglimento del Comparto, in conformità all'articolo 21 del Regolamento ELTIF.

L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere un ammontare di Sottoscrizioni dell'Importo Target di circa duecento milioni di euro (Euro 200.000.000).

Strategia di investimento e restrizioni

Per quanto riguarda la coerenza con i suoi obiettivi d'investimento e i parametri di rischio, il Comparto acquisterà e venderà, direttamente o indirettamente, vari tipi di titoli e strumenti finanziari. A scanso di equivoci, i titoli e gli strumenti finanziari acquistati dal Comparto potrebbero essere venduti sia durante il Periodo di Investimento che durante il Periodo di Gestione del Portafoglio.

In conformità alla Normativa ELTIF e alla parte principale del Prospetto, il Comparto applicherà la seguente strategia d'investimento e le seguenti restrizioni:

- i. Il Comparto investe almeno il 70% e fino al 100% del proprio Capitale in titoli azionari, titoli correlati ad azioni e strumenti finanziari quasi-equity (inclusi i titoli convertibili) emessi da PMI italiane non finanziarie che si qualificano come Imprese di Portafoglio Ammissibili (come definite nel presente Prospetto e nella Normativa ELTIF) (le "**Società Target**") e in prestiti concessi a tali Società Target.
- ii. Fermo restando il vincolo di investimento di cui al precedente punto (i), almeno il 70% del Capitale del Comparto sarà investito in Attività di Investimento Ammissibili che siano residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, non quotati nel FTSE MIB e nel FTSE MID cap o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
- iii. Il Comparto si propone di acquisire una partecipazione di minoranza nel capitale delle Società Target e il Comparto può anche coinvestire in modo residuale con altri fondi.
- iv. Il Comparto non può investire più del 20% del proprio Capitale in strumenti finanziari e depositi emessi dallo stesso emittente (o da qualsiasi altra entità appartenente al gruppo dello stesso emittente).

- v. Il Comparto può concedere prestiti a beneficio di una Società Target o di altre Imprese di Portafoglio Ammissibili investite dal Comparto, a condizione che l'investimento complessivo in tale Società Target o in altre Imprese di Portafoglio Ammissibili non superi il 10% del Capitale del Comparto.
- vi. Fermi restando i limiti e i divieti previsti dalla Normativa ELTIF, la quota di Capitale del Comparto non investita come sopra indicato può essere investita:
 - in titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da società italiane, senza vincoli di rating;
 - in liquidità ed equivalenti alla liquidità, fino al 20% del Capitale del Comparto.

I limiti di investimento sopra indicati troveranno applicazione solo dopo la fine del Periodo di Investimento.

Il Comparto non intende assumere prestiti in contanti nell'ambito della propria strategia d'investimento.

Al Comparto è vietato investire in:

- immobili e/o società immobiliari;
- materie prime;
- aziende che non rispettano i diritti umani o che producono, distribuiscono o sono coinvolte in: (i) tabacco; (ii) materiale pornografico; (iii) armamenti (comprese le parti ad essi destinate esclusivamente); (iv) soluzioni o programmi elettronici specificamente progettati per scopi illegali; (v) gioco d'azzardo;
- investire in società con sede in uno Stato membro che è una giurisdizione ad alto rischio e non cooperativa individuata dalla task force finanziaria.

Gestore degli Investimenti

La Società ha deciso di delegare le proprie funzioni di gestione del portafoglio del Comparto ad Azimut Libera Impresa Società di Gestione del Risparmio S.p.A. in qualità di Gestore degli Investimenti del Comparto.

Il Gestore degli Investimenti ha sede legale in Via Fiori Oscuri, 5 - Milano, ed è iscritto al n. 125 del Registro delle Società di Gestione del Risparmio - Sezione Gestori di Fondi di Investimento Alternativi - tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'Art. 35, comma 1, TUF.

Il Gestore degli Investimenti appartiene al Gruppo Azimut, di proprietà di Azimut Holding S.p.A., iscritto al Registro delle Imprese di Milano al n. 03315240964. L'indirizzo web della Società di Gestione del Risparmio è il seguente: www.azimutliberaimpresa.it.

I diritti e gli obblighi del Gestore degli Investimenti sono definiti nel Contratto di Gestione.

Valutatore Esterno

Quantyx Advisor Srl, Via Valera 18/C, 20020 Arese (MI) Italy

Rischi specifici del Comparto

Si consiglia agli Investitori di considerare attentamente i rischi di investimento nel Comparto e di fare riferimento alla relativa sezione della parte principale del Prospetto.

I rischi descritti nel presente Prospetto non hanno la pretesa di essere una elencazione completa, o una spiegazione, di tutti i rischi che possono derivare da un investimento nel Comparto.

Un investimento nel Comparto comporta un grado di rischio significativo ed è adatto solo alle società, agli investitori istituzionali o agli investitori retail con mezzi consistenti che non hanno bisogno di liquidità dell'importo investito. In ogni caso, solo una piccola parte del portafoglio d'investimento complessivo di ciascun investitore dovrebbe essere investita nel Comparto.

Il mercato delle interessanti opportunità di investimento in private equity è altamente competitivo in Europa. Vi è un numero crescente di investitori che cercano di investire in Europa, compresi altri investitori di private equity, il che può ridurre il numero di opportunità di investimento adeguate a disposizione del Comparto e influire negativamente sulle condizioni in cui possono essere effettuati gli investimenti. Inoltre, la disponibilità di opportunità di investimento sarà generalmente soggetta alle condizioni di mercato. Non vi è alcuna garanzia che il Comparto individui e perfezioni adeguate opportunità d'investimento.

L'esistenza di rischi nell'area dell'euro potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla capacità del Comparto di effettuare investimenti e sulle società in portafoglio del Comparto nei paesi dell'area dell'euro interessati, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la disponibilità di credito, l'incertezza e le turbative in relazione ai finanziamenti, ai contratti con i clienti e ai contratti di fornitura denominati in euro e, più in generale, le perturbazioni economiche nei mercati serviti da tali società.

Il Comparto concentrerà i propri investimenti principalmente in Italia e sarà quindi particolarmente vulnerabile agli eventi che interessano le imprese di questa area. L'economia italiana è influenzata dalle condizioni economiche e di mercato in altri paesi europei. Le reazioni degli investitori agli eventi in un paese europeo possono avere effetti negativi sui titoli delle società e sul valore degli immobili e dei relativi attivi in Italia. La performance del Comparto può essere peggiore di quella di altri fondi che investono in modo più ampio a livello geografico.

Gli investimenti in società non quotate di piccole e medie dimensioni sono intrinsecamente più rischiosi rispetto a quelli in società quotate, in quanto le società non quotate possono essere più piccole, più vulnerabili **ai cambiamenti dei mercati e della tecnologia e dipendenti dalle competenze e dall'impegno del team di gestione**. **Gli investimenti in piccole e medie imprese non quotate possono essere difficili da monetizzare.**

Valuta di riferimento

La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.

Le Classi di Quote del Comparto sono espresse nelle valute indicate nella tabella riportata di seguito alla voce "Riepilogo delle Classi di Quote".

Classi di Quote.

Il Comparto emetterà le Classi specificate nella tabella alla voce "Riepilogo delle Classi di Quote" che segue.

Il Valore Netto di Inventario per Quota di ciascuna Classe sarà determinato nella valuta indicata per ciascuna Classe interessata. Si prega di fare riferimento alla tabella alla fine di questa sezione che illustra in dettaglio le caratteristiche di ciascuna Classe di Quote del Comparto.

Frequenza di calcolo del Valore Netto di Inventario

Il Valore Netto d'Inventario per Quota di ciascuna Classe all'interno del Comparto è calcolato, sotto la responsabilità generale della Società, su base semestrale l'ultimo Giorno Lavorativo di ogni mese rilevante, ossia giugno e dicembre (il "**Giorno di Valutazione**").

Il Valore Netto di Inventario sarà disponibile presso la sede legale della Società e dell'Amministratore. Sarà inoltre pubblicato sul sito web degli eventuali Incaricati del collocamento nominati.

Sottoscrizioni

Le domande di Sottoscrizione possono essere ricevute durante il Periodo di Offerta Iniziale e prima del Primo Giorno di Sottoscrizione.

Il Periodo di Offerta Iniziale avrà una durata massima di nove (9) mesi a partire dal 6 luglio 2020, fermo restando che la Società potrà terminare anticipatamente il Periodo di Offerta Iniziale qualora sia stato raggiunto l'Importo Target Minimo di almeno duecento milioni di euro (Euro 200.000.000,-) (la "**Fine del Periodo di Offerta Iniziale**"). Gli Investitori saranno debitamente informati del verificarsi della Fine del Periodo di Offerta Iniziale.

Il Primo Giorno di Sottoscrizione può essere un qualsiasi Giorno Lavorativo successivo alla fine del Periodo di Offerta Iniziale come determinato dalla Società a sua sola ed assoluta discrezione ma, in ogni caso, non oltre venti (20) Giorni Lavorativi successivi alla fine del Periodo di Offerta Iniziale.

Le Quote del Comparto saranno emesse solo nel Primo Giorno di sottoscrizione, che sarà l'unico giorno in cui le Quote potranno essere sottoscritte. Non vi sarà un ulteriore Periodo di sottoscrizione né un ulteriore Giorno di sottoscrizione per il Comparto.

Il Prezzo di Sottoscrizione Iniziale per Quota di ciascuna Classe è di cinque (5) EUR.

Viene applicata una commissione di sottoscrizione fino all'1% dell'importo del Prezzo di Sottoscrizione Iniziale, pagabile alla Società. La Società e i Distributori hanno il diritto di rinunciare a tale commissione di sottoscrizione.

Il Comparto non accetterà titoli conformi alla policy d'investimento del/i Comparto/i interessato/i, né altri contributi in natura, in cambio del pagamento del Prezzo di Sottoscrizione Iniziale.

Riscatti

Conformemente alla Normativa ELTIF, un Sottoscrittore non può, di propria iniziativa, richiedere al Comparto di riscattare le proprie Quote prima della scadenza del Comparto.

Al decimo (10) anniversario del Primo Giorno di Sottoscrizione, il Comparto giunge a scadenza, con un'eventuale proroga di tre volte di dodici (12) mesi ciascuna, al fine di garantire la cessione delle attività del Fondo nel migliore interesse dei Sottoscrittori, e previa approvazione della CSSF.

A partire dal giorno successivo a quello di scadenza del Comparto e, se del caso, a partire dal giorno successivo alla scadenza dell'ultima proroga, la Società rimborserà tutte le Quote in circolazione.

Il prezzo di riscatto sarà pari al Valore Netto di Inventario per Quota della relativa Classe di Quote nel Giorno di Valutazione semestrale successivo al termine (rispettivamente alla scadenza della proroga) del Comparto, al netto di qualsiasi importo dovuto. Non sarà applicata alcuna commissione di riscatto. Il pagamento del controvalore del riscatto sarà effettuato il più presto possibile.

Qualora un Sottoscrittore cessi di essere, o sia, in seguito al pagamento del suo importo di sottoscrizione, ritenuto non essere un Investitore Ammissibile o non sia conforme alle limitazioni FATCA, ai requisiti KYC, ai requisiti AML/CTF o a una qualsiasi delle disposizioni del presente Prospetto, il Fondo dovrà rimborsare le Quote su base obbligatoria. In tal caso, sarà applicata una commissione di riscatto anticipato pari al 2% che sarà pagabile al Comparto.

Commissione di Gestione - Commissione del Gestore degli Investimenti

La Società riceverà dal Comparto una Commissione di Gestione ad un tasso dettagliato nella tabella.

La Commissione di Gestione verrà calcolata come segue:

- (i) fino alla scadenza del Periodo di Investimento, la Commissione di Gestione è calcolata sulla base delle Sottoscrizioni Totali assegnate alla relativa Classe di Quote;
- (ii) a partire dalla scadenza del Periodo di Investimento, la Commissione di Gestione è calcolata sulla base del Valore Netto di Inventario della relativa Classe di Quote risultante dall'ultima relazione approvata.

La Commissione di Gestione sarà pagabile in anticipo prima dell'inizio di ogni semestre.

Le commissioni da versare al Gestore degli Investimenti sono a carico del Comparto e corrispondono allo 0,42% su base annua del Valore Netto di Inventario del Comparto con riferimento ad ogni Giorno di Valutazione annuale e semestrale. Esse sono pagabili dalla Società su base semestrale entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre solare.

Distribuzione dei proventi, Liquidità distribuibile e capitale

La Società può decidere a propria discrezione di distribuire agli investitori i proventi generati dalle attività contenute nel proprio portafoglio. Tali proventi comprendono:

- (a) proventi che le attività producono regolarmente;
- (b) plusvalenze realizzate dopo la cessione di un'attività.

I proventi non saranno distribuiti nella misura in cui sono necessari per gli investimenti supplementari del Comparto.

La parte dei proventi non utilizzata per investimenti aggiuntivi del Comparto, al netto degli accantonamenti che la Società ritiene prudenzialmente di effettuare per coprire rischi e costi specifici del Comparto, costituisce la "**Liquidità Distribuibile**".

La Società può decidere, a sua esclusiva e assoluta discrezione, la distribuzione della Liquidità Distribuibile su base semestrale. La Società determinerà a propria discrezione l'ammontare di ogni eventuale distribuzione.

La Liquidità Distribuibile è ripartita tra i Sottoscrittori secondo l'ordine e i criteri seguenti (al netto delle imposte sul Comparto e al lordo delle imposte sui Sottoscrittori):

- i. in primo luogo, l'importo netto da distribuire sarà versato a tutti i Sottoscrittori, pari passu e proporzionalmente alle Quote possedute da ciascuno di essi, fino a quando non avranno ricevuto un importo pari a tutti i pagamenti effettuati a favore del Fondo per le Quote sottoscritte, considerando i riscatti già effettuati;
- ii. successivamente, una volta effettuati tutti gli importi dovuti per il pagamento previsto al punto i) che precede, l'importo rimanente sarà versato interamente ai Sottoscrittori delle quote di Classe A e di Classe B "Eligible", rispettivamente, in proporzione alle Quote di Classe A e di Classe B "Eligible" possedute da ciascuno di essi, fino a quando non avranno ricevuto il rendimento preferenziale sul loro investimento (15%) ("Hurdle Rate");
- iii. successivamente, l'importo rimanente sarà pagato ai detentori di Quote di Classe C e D Eligible, e in proporzione alle Quote di Classe C e D Eligible possedute da ciascuno di essi, fino a quando gli importi distribuiti ai detentori di Quote di Classe C e D Eligible ai sensi del presente punto iii) non avranno raggiunto il 20% (venti per cento) degli importi distribuiti ai detentori di Quote di Classe A e di Classe B "Eligible" come Hurdle Rate, ai sensi del punto ii) ("**Catch-up**");
- iv. infine, l'importo rimanente sarà sempre pagato separatamente e per gli importi applicabili a ciascuna di queste classi:
 - 80% (ottanta per cento) ai Sottoscrittori di quote di Classe A e Classe B Eligible, pari passu e in proporzione alle Quote possedute da ciascuno di essi; e
 - 20% (venti per cento) alle quote di Classe C e D Eligible, pari passu e in proporzione alle quote di Classe C e D Eligible possedute da ciascuno dei relativi Sottoscrittori (il "**Carried Interest**").

Al momento della redazione della relazione finale di liquidazione, occorre verificare che i Sottoscrittori abbiano ricevuto le distribuzioni in proporzione alle rispettive Quote, in conformità al presente articolo. Qualora i Sottoscrittori non abbiano ricevuto distribuzioni sufficienti, i Sottoscrittori possono richiedere il pagamento della differenza applicata agli ammontari maturati sulle Quote di Classe C e D Eligible a titolo di Catch-up e Carried Interest.

L'importo della liquidazione finale delle attività del Fondo sarà ripartito secondo le procedure applicabili alla Liquidità Distribuibile.

I proventi distribuiti e non riscossi dai legittimi proprietari entro 90 (novanta) giorni dalla data di distribuzione saranno assegnati, su istruzione della Società, in custodia da parte del Depositario su un conto corrente registrato a nome della Società, con l'indicazione che si tratta di proventi di gestione del Fondo, con la precisazione dei nomi dei legittimi proprietari. Gli importi maturati per tale motivo non pagano interessi.

Riepilogo delle Classi di Quote

	Investitori Ammessi	Prezzo Iniziale di Sottoscrizione per Quota	Investimento Iniziale Minimo	Investimento Minimo Aggiuntivo	Commissione di Gestione (1)
Classe A (EUR)	Investitori Istituzionali, Professionali e Retail	EUR 5	EUR 10,000	EUR 10,000	1,80% p.a. per Quote di Classe A
Classe B "Eligible" (EUR) (*)	Investitori Retail Residenti in Italia	EUR 5	EUR 10,000	EUR 10,000	1,80% p.a. per Quote di Classe B
Classe C (EUR)	Azimut Investments SA, Azimut Libera Impresa SGR, Azimut Libera Impresa dipendenti e dirigenti e/o altri veicoli di investimento gestiti da Azimut Libera Impresa SGR e/o dai dipendenti e dirigenti di Azimut Libera Impresa	EUR 5	EUR 10,000	EUR 10,000	1,50% p.a. per Quote di Classe C
Classe D "Eligible" (EUR) (*)	Azimut Libera Impresa dipendenti e dirigenti e/o altri veicoli di investimento gestiti da Azimut Libera Impresa SGR e/o dai dipendenti e dirigenti di Azimut Libera Impresa Se qualificati come Investitori Retail Residenti in Italia	EUR 5	EUR 10,000	EUR 10,000	1,50% p.a. per Quote di Classe D

La Società ha il diritto di ridurre l'importo minimo di investimento iniziale e/o aggiuntivo alle condizioni descritte nella parte generale del Prospetto.

Il rapporto complessivo tra i costi e il capitale del Fondo non sarà superiore al 5%.

(*) Classe B "ELIGIBLE" (EUR) e Classe D "ELIGIBLE" (EUR)

Le quote Classe B "Eligible" (EUR) e D "Eligible" (EUR) non possono essere cointestate e sono riservate alla sottoscrizione da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. La sottoscrizione delle quote di Classe B "Eligible" (EUR) e D "Eligible" (EUR) è consentita entro il limite di Euro 150.000,00 (centocinquantamila) per ciascun anno solare ed entro il limite complessivo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) in almeno dieci anni, con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 11 e 12 del Prospetto e di questa scheda informativa del Comparto. In caso di sottoscrizioni eccedenti i suddetti limiti, l'eccedenza potrà essere destinata alla sottoscrizione rispettivamente di quote di Classe A (EUR) o di Classe C (EUR) per un ammontare corrispondente.

Regolamento PIR

Il Comparto è idoneo come investimento qualificato, attraverso la sottoscrizione di quote di Classe B "Eligible" (EUR) e D "Eligible" (EUR), e destinato alla creazione di piani di risparmio a lungo termine ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("**Bilancio dello Stato per l'esercizio 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019**") e successive modifiche, anche in base al comma 2 bis e 2 ter dell'art. 13 bis del D.Lgs. 124/2019 ("**Regolamento PIR**") e l'art. 136 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e pertanto beneficia del trattamento fiscale ivi previsto.

Fermi restando i limiti di composizione e diversificazione del portafoglio previsti dalla normativa ELTIF, per rispettare i parametri del Regolamento PIR, il patrimonio del Comparto sarà investito per almeno il 70% (settanta per cento) del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari - non quotati nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana, nel FTSE MID cap o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati - emessi o stipulati con Società Target residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) ovvero, negli Stati membri dell'Unione Europea o negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con organizzazioni stabili nel territorio dello Stato italiano stesso ("**Investimenti Qualificati PIR**"). Il suddetto 70% (settanta per cento) sarà investito in Società Target non quotate nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana,

nel FTSE MID cap o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; restando inteso che durante il periodo di detenzione il Comparto potrà continuare ad investire il restante 30% (trenta per cento) del valore complessivo in attività idonee di società target e nelle ulteriori attività indicate nell'obiettivo di investimento del Comparto, anche se non qualificate come Investimenti Qualificati PIR.